

LXVI.

TORNATA DEL 7 APRILE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedo — Sunto di petizione — Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione permanente di Finanze — Seguito della discussione dei progetti di legge per la Cassa delle pensioni e per l'abolizione del corso forzoso — Continuazione del discorso del Senatore Majorana-Calatabiano — Chiusura della discussione generale — Osservazioni dei Relatori dei due progetti, Senatori Finali e Lampertico — Discorso del Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli del disegno di legge sulla Cassa delle pensioni — Raccomandazione del Senatore Majorana all'art. 5 — Lettura ed approvazione degli articoli dello schema di legge per l'abolizione del corso forzoso — Riserva del Senatore Cambray-Digny sull'art. 23 — Risultato della votazione per la nomina del commissario alla Giunta di Finanze — Votazione segreta dei due progetti anzidetti.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

È presente il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Beretta domanda un congedo di 15 giorni per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

N. 37. Il Consiglio comunale di Acireale (Sicilia) ricorre al Senato onde ottenere che nell'articolo 5 del progetto di legge per l'abolizione del corso forzoso alle Tesorerie autorizzate al cambio dei biglietti consorziali venga aggiunta quella di Catania.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione permanente di Finanze fra i Senatori Malusardi e Brioschi, i quali hanno ottenuto un maggior numero di voti.

(Il Senatore, *Segretario*, Verga fa l'appello nominale).

Seguito della discussione dei progetti di legge N. 86 e 87.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge intitolati: Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato e Provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso.

La parola spetta all'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano per la continuazione del suo discorso incominciato nella seduta di ieri.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Onorevoli Senatori! Ieri mi sono sforzato di mettere in rilievo i principî che guidarono coloro i quali fin dall'esordire del corso forzoso tendevano a prepararne e affrettarne l'abolizione.

Io ho notato come codesti principî si possano ridurre a tre:

1. Riscattare il corso forzoso, utilizzando a tal uopo tutte o una parte delle spese che la sua esistenza costa alla finanza;

2. Migliorare, mediante l'abolizione del corso forzoso, le condizioni economiche del paese, anzichè attendere invece che il tardo loro miglioramento dia titolo e mezzo all'abolizione del corso forzoso;

3. Finalmente, utilizzare una parte dei biglietti rappresentanti il debito dello Stato a suo

servizio esclusivo, lasciando ad essi il corso forzoso provvisorio o il corso forzoso ristretto, sia sotto forma di corso legale, o, come al 1867 e al 1868 (1) si proponeva, il corso obbligatorio nei soli rapporti tra lo Stato e suoi creditori e debitori.

Indi feci sommarissimo cenno delle proposte che si seguirono dal 1867 al 1879.

Rilevai in seguito come, pur volendo ciascuno affrettare l'abolizione, vi fossero profondi disaccordi intorno al modo e ai mezzi di estinzione, e ancor più rispetto alle condizioni. Chè si opponeva contro ogni conato di abolizione, la condizione del bilancio dello Stato, e si pretendeva che precedesse il pareggio. La stessa osservazione facevasi rispetto al così detto pareggio economico della nazione. E finalmente mettevansi innanzi, come difficoltà all'abolizione, l'elevatezza dell'aggio dell'oro. Io mi adoperai a rilevare come quelle obiezioni non fossero fondate; e ne trassi nuovo argomento dal contegno di antichi accusatori, favorevoli, oggi, al progetto che discutiamo.

Ero a questo punto; e nel riprendere il mio breve cammino, quasi in via di *errata corrige*, devo notare che ai principî che informavano la politica dei sinceri e decisi abolizionisti del corso forzoso, bisogna aggiungerne un altro, del quale in vero non occorre l'applicazione.

Fu rilevato come il corso forzoso costituisca soprattutto una tassa contro quei creditori dello Stato, le cui ragioni non traggano origine da contratti o leggi che tenessero conto dell'aggravio fatto al creditore dalla qualità deprezzata della moneta che deve ricevere.

Ora, mentre cotesta tassa riesce intieramente improduttiva, e però indirettamente nociva allo Stato, non giova, nè può giovare ad alcuno.

I contribuenti stessi che pagano le tasse con monete deprezzate, alla lor volta sono in tanti altri modi danneggiati dal corso forzoso, che sarebbe un volgare errore il credere che la cessazione di quello possa loro nonchè giovare, essere indifferente.

Ora, quando le condizioni del bilancio erano assai gravi, si affacciò questo pensiero: poichè lo Stato, mantenendo il corso forzoso, aggrava,

(1) Vedi i Resoconti parlamentari del tempo, e le *Considerazioni e documenti* sopra citati. Allegato K.

pur non volendolo, di una tassa speciale i suoi creditori, è bene che, in difetto di altri meno pronti e meno onerosi mezzi, si utilizzi una parte di cotesta tassa, facendola servire all'abolizione del corso forzoso.

S'imponga quindi temporaneamente per quattro o sei anni una ritenuta straordinaria da non eccedere il 6 per cento; e questa, la quale sopra 500 o 600 milioni di lire almeno, alle quali ammontano i pagamenti fatti dal Tesoro in carta, avrebbe formato un'annua cospicua somma; la ritenuta, appena migliorate le condizioni del bilancio, si sarebbe ridotta al 4 e perfino al 3 per cento, e in non molti anni sarebbe cessata del tutto (1).

Siccome sarebbe stata condizione essenziale a fare la ritenuta, che lo Stato pagasse in oro, così i creditori, pur tassati specialmente di qualcosa, avrebbero, in valore estrinseco, intascato di più che se avessero per lunghi anni continuato a ricevere carta deprezzata.

Fortunatamente migliorarono le condizioni del bilancio; e di quel concetto non fu fatta più parola nè al 1877, nè al 1879.

Ora farò notare come un'altra condizione si esigesse, per l'abolizione del corso forzoso, da coloro che la osteggiavano, l'elevato corso, cioè, della rendita pubblica. Ma rispondevano gli abolizionisti: Cotesta è condizione del tutto inutile, perchè il corso forzoso a tutto il 1870 si poteva abolire mediante l'uso, a tale scopo, dei beni pervenuti al Demanio. Cominciava però ad avere una qualche importanza dal 1870 in poi. Nel 1874, non sarebbe occorso che un prestito di lire 400 milioni, e la rendita non era depressa.

Nel progetto del 1877 non si precisava la somma da conseguire con l'emissione di rendita, ed erano in prospettiva i beni delle parrocchie. Secondo il disegno poi del 1879, siccome l'esecuzione si riportava al 1° gennaio 1882 la difficoltà del saggio della rendita, del resto note-

(1) Cotesto concetto è espresso nei progetti del 1867 e del 1868 sopra citati; ed è ripetuto nel disegno, onde nel discorso Majorana alla Camera dei deputati, tornata del 9 febbraio 1874, in questi termini:

« . . . art. 8. Dal dì . . . (non prima del 1° aprile 1875) « è imposta straordinariamente su tutti i pagamenti fatti nell'interno, agli impiegati, pensionati e creditori dello Stato, « e pel tempo massimo di anni 5, una nuova tassa del 6 per cento che si esigerà in via di ritenuta ». — Vedi anche *Consid. e Documenti* sopra citati, Allegato K.

volmente accresciuto, non aveva alcun valore; anzi, non solo era inutile di attendere un maggior risveglio nella ricerca, ma anche rispetto ad essa fin d'allora tutti i teorici e i pratici riconoscevano che era grande ostacolo ad un ulteriore incremento del suo valore, la prolungata vita del corso forzoso.

Difatti, sotto il corso forzoso esiste una ineguaglianza artificiale a danno dei possessori nazionali della rendita. Essi devono comprarla come se la pagassero in oro; poichè in paese il saggio della rendita ragguagliato in carta non è conforme a quello in oro; epperò non si può comperare che sborsando oro, e se si acquista con carta, deve aggiugnersi l'ammontare dell'aggio dell'oro. Intanto, conservando la rendita in paese, il possessore riceve il pagamento in carta, vale a dire in moneta deprezzata; mentre lo straniero, o lo speculatore che, in frode della legge, manda la rendita all'estero, spendendo in capitale quanto il nazionale, riceve, in pagamento delle sue cedole semestrali, oro effettivo, ciò che significa fare al nazionale, e soprattutto all'onest'uomo, un trattamento artificialmente inferiore.

Un prestito dunque da servire per l'abolizione del corso forzoso, implicando il miglioramento prossimo delle condizioni del possessore di rendita all'interno, giova, non già per sè stesso, ma pel fine che con esso si raggiunge, se non all'elevazione, al mantenimento dell'alto saggio della rendita. Eppure, se si ricorre, anche per quello scopo, ad una troppo larga operazione di credito, senza alcuna preparazione, l'effetto potrebbe essere un deprezzamento dei titoli, chè non si è trattato, nè si tratta di procurare solo 400 milioni, ma 640 nel 1879, e almeno 644 milioni ora.

Ma si noti che, secondo il disegno del 1879, qualsiasi pericolo era scongiurato. Imperocchè allora, non solo le somme da conseguire dal prestito sarebbero state immancabilmente destinate al riscatto del corso forzoso, ma questo, essendo preceduto dal riordinamento bancario, sarebbe stato definitivamente e solidissimamente compiuto; e tutto ciò avrebbe maggiormente rafforzato il credito dello Stato. D'altra parte, secondo il disegno del 1879, all'offerta della rendita, per trarne i fondi occorrenti all'abolizione del corso forzoso, si contrapponeva una ricerca di rendita bisognevole alla siste-

mazione bancaria che si proponeva, e che doveva essere posta in atto prima dell'abolizione del corso forzoso, cioè prima del prestito. Qualunque Banca da sorgere, e in proporzioni minori la già esistente, doveva garantire i biglietti da tenere in circolazione con altrettanta rendita almeno vincolata e al valore effettivo. E se il movimento di sistemazione delle antiche Banche e di sviluppo delle nuove, fosse sorto lungo il 1880 e il 1881, ciò avrebbe portato una ricerca di rendita, ed in somma non lieve, contemporaneamente all'offerta che lo Stato, per aversi i suoi 640 milioni occorrenti pel 1° gennaio 1882, avrebbe dovuto fare (1).

La conseguenza di ciò sarebbe stata che qualsiasi timore di scuotere il credito del nostro titolo di rendita pubblica, sarebbe stato eliminato; chè l'offerta e la domanda, indipendentemente da ogni concorso di capitale straniero e dall'azione della speculazione, si sarebbero equilibrate, anzi la ricerca probabilmente sarebbe stata maggiore dell'offerta; e si sarebbe per l'avvenire avuto il notevole beneficio di vedere sottratta dal mercato una parte non piccola della rendita.

Tutto questo io voglio notare per escludere interamente la serietà dell'obiezione che si faceva al mio progetto del 1879 sul pericolo, in vista di un forte prestito, di scuotere il credito, felicemente ognor crescente, dello Stato. Nè così ragiono per muovere censura al metodo adottato col progetto che discutiamo; bensì perchè sia manifesto come per esso, non solo non si migliori il sistema ideato nel 1879, ma si peggiori alquanto. Il surrogato all'offerta da parte dello Stato, della ricerca della rendita da parte delle Banche d'emissione, operandone la temporanea immobilizzazione, escludeva interamente i pericoli della larga emissione di titoli pubblici.

E mentre col sistema del Ministero non si ottiene quel surrogato, si rende necessaria una annuale maggiore emissione di rendita pubblica

(1) Vedi il progetto di legge sul *Riordinamento degl'Istituti di emissione* (Ministri Majorana e Magliani) «... art. 8. Il « Governo del Re è abilitato ad autorizzare istituti di credito... ad emettere biglietti... a condizione che vincolino « tanta rendita dello Stato, quanta, al corso di Borsa, equi- « valga alla somma dell'emissione, e la integrino ogni qua- « volta, per la variazione dei corsi, il suo valore diventi in- « feriore del cinque per cento all'emissione medesima. »

per ciò che si riferisce al servizio della Cassa delle pensioni. È una piccola somma, dicesi; occorre un fondo d'un 20 milioni all'anno, ed in misura annualmente aumentativa; ma è pur sempre una somma che grava sul credito, e pel suo peso specifico, e per la sua azione morale.

In ogni modo, pare siamo ora pienamente d'accordo che si affermava un errore, quando si opponeva la difficoltà di non trovare nel mercato europeo i mezzi per un grosso prestito, mentre le condizioni di esso, secondo le ipotesi del disegno del 1879, sarebbero state ancor più favorevoli delle presenti.

Un altro ostacolo si metteva innanzi: abbiamo prossima, si diceva, la scadenza della convenzione monetaria internazionale; attendiamola; così saremo colle mani libere; ovvero aspettiamo che si rinnovi, e abbia impero la convenzione definitiva! E ragionavasi in questa guisa: se noi ci abbandoniamo così disarmati ad un sistema di circolazione monetaria, noi, poveri d'oro e d'argento, in faccia ad altre potenti nazioni, e, fra costoro, alla Francia, potentissima e provvedutissima singolarmente in argento, noi corriamo pericolo di uscire dal corso forzoso della carta, per entrare in quello, dicevasi, ancora più pericoloso dell'argento; l'Italia diventerà l'India della Lega monetaria!

E si combatteva la convenzione del 1868, la quale aveva qualche difetto che il Ministero del 1879 trovò modo di correggere colla convenzione internazionale suppletiva del giugno dell'anno stesso. Chiedevasi che in ogni caso l'abolizione del corso forzoso dovesse ritardarsi per la fine del 1885.

Cotesto pensiero invero zoppicava in logica ed in esperienza.

Nella pendenza della convenzione provvisoria, il timore dell'inondazione dell'argento non avrebbe avuto alcun fondamento; chè è sospeso il conio di quel metallo; e la parte che ha l'effigie del nostro Re, è mediocre; nè potremmo in ogni evento essere costretti a riceverne di più, potendo anche rinviare, pei nostri pagamenti all'estero, l'eccesso (non probabile) che potesse introdursi in Italia.

Cessata la convenzione, saremmo stati liberi, con o senza il corso forzoso, di adottare quel sistema monetario che più avesse corrisposto alle nostre condizioni economiche.

Eppure, se non avessimo a dare che cotesta

risposta, la difficoltà avrebbe un qualche valore; ma vi è di più.

Se noi abbiamo una specie di tema obbligato, per appoggiare e portare avanti il concetto della convenzione internazionale monetaria, come potremo mai assumerci la responsabilità di metterci fuori di un consorzio in cui ci troviamo e dobbiamo stare fino al 1885?

Come potremo degnamente e concludentemente partecipare ai negoziati per la futura e definitiva convenzione, se non mostriamo con fatti il nostro proposito di liberarci, ben prima del 1885, dal corso forzato?

Restava il dubbio, sotto il riguardo economico e finanziario, dell'opportunità del momento scelto per l'abolizione del corso forzato.

Nel disegno del 1879 si fissava il termine al 1° gennaio 1882.

L'onorev. Ministro delle Finanze, nell'altro ramo del Parlamento, molestato da uno degli onorevoli Deputati, da minuziosi accenni, relativi al disegno di legge che forma l'allegato Q del quale ho parlato ieri, senza nulla rispondere a cotesti accenni, si limitò a fare questa osservazione: In quel tale progetto che ha citato l'onor. Branca (era questi il Deputato che aveva fatto quegli accenni) c'era appunto un difetto che io ho corretto; cioè l'abolizione vi era prescritta a data fissa. Io invece non ho fissato il giorno; ne ho lasciato la scelta alla potestà del Governo.

Ciò disse presso a poco. Ma la sua innovazione è un miglioramento sul concetto del 1879? Io sono ben lontano dal combattere il sistema seguito dall'onorev. Magliani; ma egli consentirà nel riconoscere che, dall'aspetto del tempo, era più giustificabile il concetto del 1879.

Invece di lasciare in arbitrio del Governo il dare o no esecuzione ad una legge, costituzionalmente è più corretto il prescrivere la data dell'esecuzione.

Quando si fosse messo un termine, non tanto vicino da escludere la possibilità dell'uso di tutti i mezzi preparatori che si sarebbero potuti e dovuti attuare, la critica dell'onorev. Ministro avrebbe avuto qualche fondamento. Chè nella troppa brevità del tempo, una grande operazione di credito, e la sistemazione dei grandi interessi che dalla cessazione del corso forzoso devono subire qualche perturbazione, non sarebbero possibili.

Ma se si ha termine largo da un canto, se d'altra parte pendono in Parlamento dei progetti di legge che avrebbero dovuto formare la base alla legge sull'abolizione del corso forzoso, il giorno fisso non ha che un'importanza morale: può riuscire applicabile; ma se nel lungo tempo intermedio si chiarisse o troppo lontano o intempestivo, nessuno avrebbe impedito che, prima ancora della votazione della legge di abolizione, un qualche articolo avesse temperato il rigore del termine prestabilito.

Però a me preme rilevare che nessuno potrà ragionevolmente trovare inopportuna la data della cessazione del corso forzoso, che nel 1879 si fissava pel 1 gennaio 1882; la quale anzi è ormai giustificata dal fatto, che siamo ancora entro il termine che allora assegnavasi.

Infine è bene si riduca ai veri termini la differenza del metodo seguito ora dal Ministero: secondo lui, non si abolirà il corso forzoso che entro il 1882; quindi la data utile e ultima, è il 31 dicembre di quell'anno. Ma il concetto essenziale resta comune a quello del disegno del 1879, che il corso forzoso, cioè, deve cessare tutto quanto insieme, rimanendo a corso legale solo una parte del debito in carta.

Però, ad attuare l'abolizione del corso forzoso, si opponeva un'altra difficoltà, la quale consisteva nel fatto dell'esistenza del corso legale dei biglietti propri dei Banchi di emissione. Ieri, io accennava di che grande ostacolo fosse alla ripresa dei pagamenti in moneta metallica, la confusione dei biglietti a debito e dello Stato e della Banca Nazionale, nonchè il corso legale per gli altri Istituti.

Ora, a rimuovere cotesto ostacolo, nel 1874 presentavasi al Parlamento una proposta di legge, alla quale mi reco ad onore di aver dato il mio suffragio. Per quella legge si stabiliva che i biglietti propri delle Banche si avessero a separare da quelli che rappresentano il debito dello Stato, e che il corso legale di tutti i Banchi dovesse cessare. Vi si determinava inoltre che, entro sei mesi, il Governo dovesse presentare, colla Relazione sulla circolazione cartacea, *i provvedimenti atti a raggiungere lo scopo della cessazione del corso forzoso.* (art. 29).

La legge del 1874 fu di vero progresso; per essa fu stabilito che il corso legale dovesse cessare innanzi all'abolizione del corso forzoso.

Non è un'espressa condizione di legge, ma è *re ipsa*; chè, determinandovisi la temporanea continuazione del corso legale, aggiugnevasi che esso doveva cessare, a capo di due anni (art. 15); nè essendo verosimile che il corso forzoso, pel quale erano a studiarsi i concetti e i mezzi di abolizione, cessasse interamente prima di quei due anni.

Ora, stabilito e riconfermato il concetto di priorità della cessazione del corso legale, i disegni di abolizione del corso forzoso, apparsi nel 1877 e nel 1879, la subordinavano a quell'avvenimento che facevasi ogni potere di affrettare. Ma difficoltà, se vuolsi, in parte teoriche, e soprattutto di fatto, resero inevitabili alcune proroghe del corso legale.

Però se non era possibile lo si facesse cessare prima del 1879, lo era forse del pari nel 1880, tanto più che la legge del 1879, che porta la firma del Ministro Magliani e dell'in allora Ministro del Commercio, determinava a quell'obbietto la data del gennaio 1880, e tutt'al più ne stabiliva la proroga al giugno del medesimo anno? E se altri non discutibili eventi giustificassero l'ultimo ritardo di quella cessazione, doveva abbandonarsi il sistema di farlo precedere all'abolizione del corso forzoso?

Notisi che le idee del Governo sino allo scorso luglio erano conformi alle antiche; volevasi cioè che l'abolizione del corso forzoso fosse preceduta dalla cessazione del corso legale.

Ma nel novembre 1880 si mutò metodo, ed in quale guisa, lo dice il progetto di legge che discutiamo.

Alla pronta abolizione del corso forzoso fu sempre opposto l'ostacolo della condizione di fatto delle nostre Banche di emissione.

Tutti delle diverse scuole riconoscevano come fosse difficile e perigliosa l'abolizione del corso forzoso, ove i Banchi durassero nello stato in cui si trovavano.

Le difficoltà tutte, bilancio dello Stato, bilancio della nazione, elevatessa dell'aggio dell'oro, basso saggio della rendita pubblica, Lega monetaria ed anche corso legale dei biglietti propri dei Banchi, impallidivano in vista della gravità del massimo ostacolo, la mancanza di un buon ordinamento delle Banche di emissione.

È vero che la legge del 1874 non stabilì,

quale condizione essenziale dell'abolizione del corso forzoso, il preventivo riordinamento di esse; ma è anche indiscutibile che cotesto concetto era sottinteso; cosicchè sino dal 1869 si fecero sempre dei conati perchè la materia bancaria si rivedesse.

Ad ogni modo, nel 1876 si affermò in guisa espressa il pensiero che non si potesse procedere all'abolizione del corso forzoso, se i Banche intanto non si riordinassero.

Ciò le diverse amministrazioni che si sono succedute dal 1876, avevano ammesso, e riconfermato; ciò fino al luglio 1880, proclamava l'attuale amministrazione.

Ma, nel novembre del 1880, si mutò sistema; e più che non si proponeva per la cessazione del corso legale che si rimandava a qualche anno dopo l'abolizione del corso forzoso, per il riordinamento delle Banche si formulava un articolo il quale mostrava come i Ministri nel loro animo non ammettessero alcuna relazione fra quell'ordinamento e l'abolizione del corso forzoso, chè il tempo di provvedere alla condizione delle Banche rimandavano al 1889, e gli effetti a non prima del 1890!

È di tutt'evidenza che a quel modo si rompeva qualunque legge di continuità tra due gravi fatti morbosi, cioè delle condizioni delle nostre Banche di emissione, e del corso forzoso.

Però, in occasione della discussione in Senato della legge di proroga provvisoria del corso legale, nel dicembre dello scorso anno, assente l'onorevole Ministro delle Finanze, mi rivolsi al suo Collega per l'Agricoltura e Commercio, e mi feci un dovere di accennare agl'inconvenienti a cui dava luogo il sistema che mostrava di seguire il Ministero, vale a dire di separare il riordinamento bancario dall'abolizione del corso forzoso.

L'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio ebbe allora la cortesia di assumere qualche impegno per portare qualche modificazione al disegno pendente nell'altro ramo del Parlamento.

La legge non è stata modificata nel senso di fare del riordinamento bancario una condizione preliminare per l'abolizione del corso forzoso; ma, avendo l'onorevole Ministro delle Finanze accettato l'emendamento della Commissione della Camera elettiva concordato con alcuni Deputati, per il quale si è obbligato

di presentare entro il 1882 il progetto di legge per il riordinamento bancario, per ciò stesso è tornato in parte all'antica idea; chè, pur non subordinando l'abolizione del corso forzoso alla legge sulle Banche, si lascia almeno la speranza che il secondo fatto non segua ad una notevole distanza dal primo.

La sintesi pertanto delle osservazioni sul sistema seguito dal Ministero nella legge che discutiamo, è questa. È adottato il concetto dello scioglimento del Consorzio; adottato l'altro di far cessare il corso forzoso, procurando con unica operazione di credito la somma per riscattare la massima parte del debito, adottato quello di lasciare il rimanente debito in biglietti a corso legale. Si ammettono le due condizioni della cessazione del corso legale e del riordinamento dei Banche d'emissione; ma invece di attuarle in precedenza, se ne promette l'attuazione in seguito dell'abolizione del corso forzoso. Il debito in carta da estinguere da L. 640,000,000 si riduce a L. 600,000,000; ed invece di utilizzare per il riscatto del corso forzoso tutte l'economie derivanti alle finanze dalla sua abolizione, se ne riservano lire 7,000,000 annue per sopperire alle eventuali spese di cambio dei residuali biglietti a corso legale che ammontano a lire 340,000,000.

Qui giunto, io devo fare brevissime osservazioni, accennando ad alcuni inconvenienti ai quali mi pare si andrà incontro col sistema delle varianti introdotte dal Governo. E questo fo, non per concludere alla reiezione del progetto in discussione, ma perchè il Governo stesso si penetri dell'urgenza di far seguire alla grave legge che siamo per votare, altri provvedimenti.

Corso legale!

Noi avremo a corso legale l'enorme cifra di lire 745,000,000, in biglietti ad esclusivo debito delle Banche di emissione.

Nel progetto sul riordinamento degl'Istituti di emissione, presentato il 21 febbraio 1879 dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze, si proponeva la restrizione delle facoltà di emissione accordate alle Banche dalla legge del 1874. Il concetto era propugnato in nome di grandissimi interessi.

Presso la Giunta della Camera dei Deputati, l'onor. Magliani, il quale anche allora era Mi-

nistro delle Finanze, confermando il diritto e il bisogno dell'accennata restrizione, accennò ad un'idea che modificava il pensiero del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Disse, indubbiamente la restrizione si ha da ottenere; ma, invece di farla per espressa disposizione di legge che sarebbe il metodo cerusico a me rimproverato dal Senatore Rossi A., la si faccia in modo igienico; vale a dire, poichè nella stessa legge (art. 4) è prescritta la cessazione del corso legale, e questa parte non è minimamente oppugnata, e però deve essere immanchevolmente eseguita, così affrettiamoci a votarla e a metterla in atto, chè il solo fatto della cessazione del corso legale opererà una riduzione maggiore di quella che proponiamo per legge. Non potendo aver di meglio, accettai quel ragionamento.

E vedo con piacere che l'opportunità della restrizione è riconosciuta anche dopo, non solo dal nuovo Ministro del Commercio, ma anche dal medesimo Ministro delle Finanze. Questi, infatti, non solo nella Relazione presentata alla Camera dei Deputati sul progetto di legge in discussione, ma anche nelle sue affermazioni nel corso di quella discussione, ha rilevato che la Banca Nazionale, secondo lui, ridurrà di lire 66,000,000 la sua circolazione, per guisa che la porterà ad una somma che si avvicina a quella cui il Ministro del Commercio l'avrebbe voluto circoscrivere nel 1877, in un progetto di riordinamento bancario che non ebbe corso.

L'onorevole Magliani, per provare la realtà di tale riduzione, ragiona così:

Col rimborso alla Banca Nazionale dei 44 milioni in moneta effettiva dovuti dal Governo, e colla disponibilità della riserva di lire 22 milioni, occorrente per tenere in circolazione lire 66 milioni in biglietti, quell'istituto ritira tutta quanta questa somma, della quale perciò diminuisce tutta la sua circolazione. Ed io non dubito menomamente che, in senso potenziale, il ragionamento dell'onorevole Ministro non sia perfettamente esatto. Solamente faccio questa obbiezione: che rapporto ci ha tra la nuda potestà della Banca di ridurre la sua circolazione, col fatto auspicato che essa la ridurrà davvero? Forse è del suo interesse di restringere la sua circolazione? Se lo fosse, a che le esorbitanti oppugnationi contro il conato di prescriverlo per legge? E si è visto una sola

volta che quell'istituto non abbia posto in atto tutte le sue facoltà? Anzi non abbiamo visto che perfino la cifra massima, e davvero enorme, di 450 milioni di lire in biglietti, si è, benchè per poco tempo e per non fortissima somma, superata?

La circolazione eccessiva, quando è puntellata dalla legge, quando non è assolutamente ed esclusivamente fiduciaria, è un pericolo; ma se essa, e singolarmente quella della Banca maggiore, rende difficile la circolazione a debito dello Stato; se perturba il mantenimento dei biglietti delle altre Banche di emissione; se tanta massa di carta si tiene in permanente offerta in surrogato della moneta metallica che, essendo buona, per ciò stesso si tesorizza o si esporta; se insomma, mentre l'eccesso nuoce all'universale, non impedisce che ad un tempo si risparmi il danno proprio alla Banca emittente, questa non s'ispirerà che al sentimento del proprio tornaconto!

E vano pertanto cullarsi nella speranza di una certa e durevole, sia pure minima, restrizione dei biglietti bancari, quando siamo perfettamente disarmati di qualunque mezzo che ci garantisca che ciò possa seguire secondo l'interesse generale; la potenza di riduzione sarà attuata, quando vi sarà catastrofe, o quando vi sarà tornaconto; è poco serio augurarsi altrimenti.

Pertanto, se ci neghiamo a restringere in porzioni rassicuranti la circolazione della carta bancaria; se le lasciamo tuttavia il corso legale (la cui cessazione nel pensiero del Ministro Magliani era, una volta, il surrogato per operare la restrizione); se abbiamo 755 milioni di lire in soli biglietti bancari a corso legale, ci affideremo tranquillamente a questo corso legale che costituisce il solo artificiale puntello, il quale tanta responsabilità, morale almeno, impone allo Stato, per consentire alle Banche di valersi delle loro esorbitanti facoltà di emissione?

Io dirò anzi che in generale il corso legale sarà per esse un vero pericolo.

Se le cose restassero nello *statu quo*, se durasse, cioè, il corso forzoso, se ne gioverebbero senza dubbio gl'istituti di emissione, e singolarmente quello maggiore. Ma, abolito quello, il corso legale varrà di stimolo a far tenere fuori tutta la somma dei biglietti, senz'accrederne la solidità e il credito. Onde l'altro in-

conveniente dell'incessante accorrere di possessori di biglietti al cambio; come, anche sotto il corso forzoso, abbiamo visto, almeno per due delle Banche minori. Ma l'uso di tutta la potestà dell'emissione non comprometterà gl'Istituti, qualcheduno almeno, non comprometterà una parte dell'economia del paese?

E qui io divido pienamente il concetto d'un autorevole Deputato, il quale rimpiangeva che si facesse scorrere invano questo che, per attuare la cassazione del corso legale, e per dare una volta esecuzione alla legge del 1874, era indubbiamente il più opportuno momento. Noi ci spingiamo nell'ignoto; l'avvenire sarà pieno di difficoltà e di pericoli. Onde, non solo il buon successo finale, ma perfino la sola normale esecuzione della legge che votiamo, sono un grave problema.

Riordinamento bancario!

Il metodo seguito dal Ministero di rimandare all'avvenire il riordinamento bancario, è cagione di non minori pericoli che il ritardo della cessazione del corso legale.

Certamente se le Banche di emissione, o la maggiore di esse, non furono causa esclusiva del corso forzoso, ne furono singolare e decisiva concausa. Ognuno riconosce poi, che sono state esse che ne hanno fatta procrastinare, e fin qui hanno resa difficile, l'abolizione.

Ora, se noi ci avventuriamo all'abolizione del corso forzoso, lasciando le banche con 755 milioni biglietti a corso legale, vale a dire con una somma quadrupla di tutta la circolazione cartacea del 1866, l'avvenire ci affiderà maggiormente che non ci abbia affidato la posizione anteriore al 1866? Io credo che il metodo adottato dal Ministero sia sbagliato. Profittando delle lunghe more che esso stabilisce tra la proposta di legge abolitiva del corso forzoso e la sua esecuzione, avrebbe avuto modo di non fallire allo scopo, mettendo in atto la legge del 1879, affrettando cioè la presentazione, fosse pure insieme a quella sul corso forzoso, della legge sul riordinamento delle Banche di emissione. Nè studi coscenziosi, illuminati, concludenti mancavano in proposito.

Certamente si sarebbero incontrati degli ostacoli.

Ma se l'onorevole Magliani è anche autore della legge del 1879, e l'onorevole Miceli ne

è stato e ne è convinto propugnatore, ove si fosse veramente, energicamente e concordemente voluto il riordinamento delle Banche, entro il corrente anno almeno, lo si sarebbe di certo ottenuto.

Io qui non discuterò del modo. Quei che siedono sui banchi del Ministero, devono avere un sistema sopra un punto che tanto interessa l'Italia, e che è oggetto di studio dacchè essa è unita; non possono fluttuare tra opposte opinioni, ed essere quasi indifferenti ad appigliarsi all'una o all'altra. Essi devono far di tutto perchè trionfino le proprie idee; se in Parlamento ne prevalessero altre, si potrebbe, anche in nome di queste, affrontare più sicuramente l'abolizione del corso forzoso.

Il riordinamento delle Banche, o Signori, fu ed è in Italia la condizione indispensabile per potersi compiere quell'abolizione senza fondato pericolo d'insuccesso, col minimo onere, e colla più piccola perturbazione delle finanze e dell'economia del paese. Onde io penso che sarebbe stato prezzo dell'opera che Governo e Parlamento se ne fossero occupati seriamente, se non prima, insieme almeno, e, quello che è più, in relazione alla legge sull'abolizione del corso forzoso.

In fatti bisogna distinguere la legge abolitiva dalla sua esecuzione.

Se, col disegno del novembre scorso, si fosse stabilito che l'abolizione avrebbe avuto esecuzione in capo a due anni, anzichè entro due anni, ciascuno avrebbe compreso che cotesto lungo termine si sarebbe impiegato a risolvere la questione del riordinamento bancario.

E due anni non erano più che sufficienti a quest'uopo?

A chi credesse di no, risponderei, che per lui non basterebbero neppure gli otto o nove, che ci separano dalla fine del 1889, epoca in cui cessa il privilegio di emissione alle Banche per azioni.

I signori Ministri non possono non ammettere anch'essi, essere bene che le due riforme procedano unite; chè altrimenti non avrebbero accettato l'obbligo di presentare entro il 1882 la legge sul riordinamento bancario.

Che rompano dunque gl'indugi, e facciano ancor prima che sia posta in atto la legge di abolizione del corso forzoso!

Io prego la sagacia del signor Ministro delle Finanze a volere ben ponderare quanto sto per dire.

Lasciando i Banchi nella presente loro condizione con l'enorme somma di biglietti a corso legale e senza garanzia, si perderebbe il beneficio della legge del 1874.

Che differenza ci sarà in fatti fra i biglietti a corso legale che restano a debito dello Stato, e quelli a corso legale che sono a debito delle Banche? Gli uni e gli altri, almeno fino al 1883, si spenderanno quale moneta, e potranno correre alla cassa emittente per essere cambiati in moneta.

Ma il fine della separazione consisteva appunto nel lasciare ai biglietti dello Stato l'esclusivo ufficio di moneta cartacea, sia a corso forzoso inconvertibile, sia a corso forzoso convertibile, e ai biglietti dei Banchi l'ufficio proprio di meri segni rappresentativi. Ora se quelli e questi nel sistema della legge che votiamo, sono moneta, cioè s'impongono come tali perchè la legge ne prescrive il corso, quantunque costringano l'emittente a cambiarli in moneta effettiva, la confusione, consistente nell'identico loro artificiale valore, ritorna, pur conservandosi la larva della loro separazione.

Se non che, l'identità tra biglietti di Banca e quelli di Stato, mancherà a danno di questi ultimi; chè, sebbene si avrà una massa di un miliardo e 95 milioni tutti a corso forzoso limitato, che noi diciamo a corso legale, tuttavia la parte a debito dello Stato, pur circolando da per tutto, non trova da per tutto tesorerie autorizzate al cambio; per essi non esiste un fondo speciale di garanzia, come per quelli dei Banchi; nè il Tesoro può dare in cambio biglietti di Banca; mentre alle Banche si dà il privilegio di cambiare i propri biglietti con quelli dello Stato o con moneta effettiva.

Onde l'altro inconveniente, secondo me gravissimo, da cui è minacciata l'applicazione della legge, ove non venga rimosso, a mezzo di ulteriori prontissimi provvedimenti, relativo al fatto delle lire 340 milioni in biglietti che restano a debito dello Stato.

Io ammetto che si sarebbe potuto seguire un sistema contrario a quello divisato nel mio disegno del 1879, circa all'abolizione del corso forzoso, prescrivendola o in modo lento e graduale, o repentino e assolutamente totale, cioè

mediante tutta la estinzione del debito dello Stato. Io non l'avrei propugnato; ma ne avrei rispettato il principio logico; nè i pericoli sarebbero stati gravissimi.

Ma, quando si andava all'idea opposta, che cioè si adottava il disegno del 1879 attese le strettezze della finanza, e le condizioni del mercato monetario, attese la difficoltà in conseguenza di fornire il servizio degli interessi, e di procurare la cospicua somma di L. 940,000,000 in numerario; quando accettavasi l'idea di abolire il corso forzoso, utilizzandone una parte da tenere a corso legale o a corso forzoso limitato, a corso obbligatorio anche circoscritto tra Stato e privati; quando si seguiva la parte essenziale del sistema del 1879, doveva osservarsene l'essenziale condizione, di lasciare cioè alla sola carta di Stato il privilegio del corso legale, e far precedere il riordinamento dei Banchi.

Ma non è evidente che la coesistenza della carta dello Stato con la carta a debito dei Banchi, debba ingenerare un vero pericolo per la lotta naturale dell'interesse del Tesoro, che deve salvaguardare le sue riserve (e non si provvede perchè ne avesse delle speciali) e il suo credito, e deve provvedere al cambio incessante dei propri biglietti, con l'interesse delle Banche di emissione che devono difendere la propria vita che è connessa al fatto della circolazione dei propri biglietti, minacciate come saranno ognora dall'accorrere di questi, frequente, vertiginoso, al cambio?

E non può, alle Banche o ad alcuna di esse, balenare la speranza che al Governo possa mancare la perseveranza e il coraggio di abbandonarle ad una grave crisi, nella quale ingenti interessi sarebbero compromessi, e perciò sorridere loro l'idea di non favorire l'attuazione della legge che discutiamo, e in ogni caso di rendere possibile il ritorno dell'inconvertibilità del proprio biglietto, ovvero del corso forzoso, col corredo di misure e sconvolgimenti imprevedibili?

Nel 1870, e anche prima, si combatteva l'espediente della carta governativa, perchè, dicevasi, essa avrebbe avuto un valore minore dei biglietti di Banca. Ma appunto per evitare cotesta difficoltà, sostenevasi sempre la tesi che: quella qualsiasi porzione di carta che resta a debito dello Stato, dovesse essere la sola a godere

o il privilegio del corso forzoso, o il privilegio del corso legale.

Ma quando invece, allato della carta a debito dello Stato per la cospicua somma di lire 340 milioni, per fatto di quel medesimo legislatore che crea siffatto stato di cose, se ne tengono ancora lire 755 milioni, non siamo più nei termini originari dell'applicazione del concetto.

Nel 1879 si proponevano 300 milioni, non 340; a quelli soli si chiedeva di lasciare il privilegio del corso legale.

Ora, con 1095 milioni, dei quali 340 soli permutabili in oro od in argento, e gli altri 755 permutabili sia in oro od in argento, sia ancora in biglietti governativi, domando io, come si andrà avanti da parte del Tesoro per provvedere al suo cambio?

Crede forse il Governo che, indipendentemente da qualunque influenza di speculazione o di bisogni in cui si potrebbero trovare i banchieri privati, i banchi di emissione ed i privati possessori di carta e di moneta, indipendentemente da questo, non ci sia una naturale tendenza a correre al cambio? E quale è il fondo che garantirà il rinnovarsi continuo di codesto cambio?

Io accenno a cosa che forse è nota all'onorevole Ministro delle Finanze. Quando nel 1877 si insisteva per fare cessare il corso legale, era divisamento del Governo di continuare a ricevere nelle sue casse i biglietti dei Banchi di emissione, appunto come con un ordine del giorno accettato dal Governo, deliberava nella legge del 1879, la Camera dei Deputati; e come con un articolo di legge si provvede ora. Ma sa egli che cosa la Direzione generale del Tesoro scrivesse al Ministero del Commercio? Essa obiettava (né aveva torto), chiedendo come si possono ricevere i biglietti dei Banchi senza avere intanto un fondo speciale? Se a quell'uso deve adoperarsi il consueto fondo di cassa, non si esporrà il Tesoro a vederselo esaurire, o talmente assottigliare da non potere adempiere ai quotidiani pagamenti? E notisi che si trattava di biglietti, al cambio dei quali il Tesoro avrebbe potuto costringere i Banchi emittenti. È ben vero che la Direzione generale del Tesoro si preoccupava più dei biglietti delle Banche minori che di quelli della massima; ma poteva pensarlo perchè il biglietto di essa, essendo molto esteso ed accreditato nelle diverse parti

del paese, usufruttuava maggiormente il corso forzoso; non avrebbe potuto ammetterlo, quando questo fosse cessato.

Ciò io sottometto all'attenzione dell'on. Ministro, perchè, a parte i provvedimenti più radicali, ei vegga frattanto se non convenga invece di destinare quelle annue lire sette milioni a far fronte alle spese eventuali del cambio, di destinarle addirittura alla riduzione dei 340 milioni in biglietti; 7 milioni possono valere per il servizio degl'interessi di un capitale superiore a 140 milioni. E quando si riducesse la carta a debito dello Stato, a soli 200 milioni, ci troveremmo in grado di fare accordi e prendere provvedimenti, per i quali il Governo fosse messo al coperto di qualsiasi cura a lui poco dicevole, o di responsabilità superiore alle sue forze, o per lo meno di attribuire ai biglietti residuali dei privilegi speciali, ad esempio esigere, badisi, non permettere soltanto, che una parte di essi entrasse in pagamento dei dazi e delle tasse (1); e per conseguenza, mediante questo ed altri espedienti, ottenere il risultato che i biglietti restassero permanentemente in circolazione. In ogni caso, siccome il Tesoro ha sempre il suo fondo di cassa e di riserva, quando i biglietti fossero circoscritti alla somma di 200 milioni, io penso che l'inconveniente gravissimo della temuta perturbazione si ridurrebbe di molto.

Io reputo essenziale pertanto che, non essendosi fatta precedere la cessazione del corso legale dei biglietti bancari, si restringa fin da ora la misura di quelli a debito dello Stato, se ne ritiri cioè definitivamente col capitale delle lire 7 milioni, almeno per 140 milioni.

Ciò importerà pel bilancio la perdita definitiva di quelle annue lire 7 milioni che si sacrificano a comodo delle Banche cui non si ha il coraggio di togliere il corso forzoso; ma cotesto danno e ogni altro sacrificio è indispensabile si affrontino per evitare il troppo fondato pericolo di mali infinitamente maggiori. Soggiungo che non reputo necessario doversi, mediante le lire 140 milioni di moneta effettiva, ritirare immediatamente altrettanti biglietti, bastando, per qualche tempo, lasciarle in deposito come un fondo speciale di riserva

(1) Il pensiero che nel pagamento delle imposte entrasse di obbligo una parte dei biglietti di Stato, era formulato nei disegni del 1867 e 1868 sopraccennati.

da servire pel cambio di tutta la carta a debito dello Stato.

Anzi, adottando questa seconda idea, io penso che gl'inconvenienti della carta governativa sarebbero del tutto rimossi.

Ma, se non isbaglio, la teoria dell'on. Ministro delle Finanze, è più quella dell'abolizione dell'aggio, che del corso forzoso; almeno non so se trattisi solo di qualche parola sfuggitagli, o se essa rappresenti veramente il suo pensiero. Io non mi fido del resto di dare un significato pratico al concetto dell'abolizione dell'aggio, che non sia una reale, sicura e definitiva abolizione del corso forzoso; nè ammetto che il corso forzoso, sia nel modo che dovrebb'essere, veramente abolito con la legge che discutiamo; oso ripetere anzi e affermare che occorra un insieme di altri provvedimenti i quali ne possano rendere certa e durevole l'abolizione.

Aggiungo anzi che con la legge, quale è, non si abolisce nemmeno l'aggio; esso può riapparire da un momento all'altro; può elevarsi come e più di prima; ma, pur non riapparendo, o non grandemente rialzandosi, il riflusso esorbitante dei portatori di biglietti alle Banche ed al Tesoro, deve ingenerare gravi perturbazioni da mettere in forse il buon esito della legge. Io ritengo che il corso forzoso non si abolisca altrimenti che sostituendo a fatti, e non a parole, la moneta effettiva alla cartacea; e se, in parziale surrogato, o in concorrenza della prima, esiste pure la seconda, questa deve essere essenzialmente fiduciaria; e però le Casse dello Stato, come quelle delle Banche devono essere assai abbondantemente provvedute di moneta metallica, per guisa da combattere i pregiudizi, i sospetti, il panico contro la moneta cartacea, e almeno da contrabilanciare durevolmente gl'interessi dell'industria e del commercio, i calcoli e gl'istinti della speculazione che potrebbero far muovere guerra alle riserve.

Ond'è, secondo me, indispensabile che i Banchi riducano straordinariamente la loro circolazione presente, ed il Tesoro restringa i biglietti a suo debito, se consentesi che a questi si faccia concorrenza da quelli bancari.

È indiscutibile necessità per le Banche lo abbandonare le illusioni delle riserve nelle proporzioni del terzo della circolazione; la più grande

restrizione e previdenza è loro imposta, non solo dalla scienza, ma anche dalla pratica.

Il fondo di cassa del Tesoro non può servire a più oggetti; e occorre ne abbia uno speciale pel cambio dei suoi biglietti.

Mi resta ora a dire breve parola intorno alla questione monetaria.

Qui siamo in un campo in cui i giudizi possono riuscire più armonici.

Nel progetto in discussione, non è fatto accenno a idee o a provvedimenti di sorta, i quali possano contraddire ai fini dell'abolizione del corso forzoso. Noi siamo alla vigilia di trattative per la nuova e definitiva convenzione monetaria. Certamente non è questo il tempo, né il luogo di far teorie; ma pure spero non sia inutile manifestare qualche pensiero che possa valere a togliere qualche equivoco.

Io credo che nella buona scienza non sia razionalmente possibile non essere monometallisti; si può scegliere a guida il senso comune; si può guardare e risolvere la questione dall'aspetto pratico; si può preferire l'empirismo o i dettami della scienza, nelle relazioni alle condizioni di fatto più o meno artificiali, difettive, viziose, ed in tai casi può trovarsi giustificabile sotto ogni aspetto il bimetallismo. Ma quando vogliamo spaziare nel campo della scienza, e miriamo a dettar leggi a popoli e a Stati in condizioni normali e progressive, è, replico, razionalmente impossibile trovare, su quel tema, due opinioni egualmente giuste. Imperocché i bimetallisti dovrebbero supporre e provare che l'azione della legge possa valere a dare stabilità di valore ai due metalli preziosi nei loro rapporti. Ciò è assolutamente impossibile; come fu sempre impossibile la pretesa teoria dell'immutabilità del valore. E se anche i metalli si considerino solo come materie monetate, l'assoluto e durevole loro equilibrio in ogni maniera di scambi e di pagamenti, non sarebbe nemmeno possibile. In vero, se ciò non è possibile nei segni rappresentativi, perchè, secondo il maggiore o minore credito, e secondo le maggiori o minori facilità o difficoltà di cambio, fanno fra loro un qualche aggio, come può essere ammissibile l'immutabilità assoluta del valore, o soltanto il rapporto costante di esso tra l'oro e l'argento che sono merce prima di essere moneta e hanno valore non come segno, ma come merce della

quale essi stessi sono il segno, e nella quale possono, a piacimento del possessore, trasformarsi di nuovo?

I metalli preziosi, pertanto, e come merce e come moneta, comunque sia ferrea la volontà del legislatore, devono avere un valore come tutte le merci, cioè essenzialmente relativo alla loro utilità come metallo e come moneta, con qualche relazione alla quantità e importanza degli sforzi o della spesa che sia occorsa per produrla, e ancor più alla sua limitazione, ovvero alla quantità che si offra e si possa offrire.

Il valore è anche relativo al bisogno di chi deve fare la ricerca della merce moneta; alla facilità o difficoltà di produrla direttamente o riprodurla in altre cose che la equivalgono; alla quantità e importanza delle cose ond'egli si può disfare per darle, quali mezzi di acquisto, in cambio della merce moneta; alla più o meno esatta ed illuminata conoscenza diversa della qualità, del costo, della quantità delle cose e dei metalli nei loro rapporti di scambio.

Ora tutto ciò, nel suo insieme, e secondo l'azione e la ragione di una causa sull'altra, determina in un dato punto e in un dato luogo l'ammontare del valore delle cose rispetto ai metalli preziosi o alle monete, e viceversa.

La legge che sceglie un metallo prezioso od un altro, o due insieme per farli servire di moneta, concorre a conferire in essi una maggiore o una più speciale utilità, perchè ne accresce artificialmente l'attitudine a soddisfare ai bisogni; influisce perciò sul prezzo o sul valore; ma non crea, nè mantiene tutto questo; può anche aver forza di deprimere il valore di uno dei due metalli preziosi elevando soltanto l'altro alla dignità di moneta; può determinare il rapporto del valore di due metalli monetati, e impedire, sino a un certo punto che, come moneta, l'uno si elevi troppo o l'altro abbassi troppo. Ma essa non creando il valore, non può mai, in veruna ipotesi, al di là della sfera della sua azione che è limitatissima, determinare e imporre durevolmente e generalmente un rapporto fisso di valore.

Ora noi abbiamo il rapporto dell'oro all'argento da 1 a 15 1/2.

Lavoriamo pure per la convenzione internazionale; ma conserveremo o no cotesto rapporto?

Per me la questione non ha una grande importanza; inclinerei a mutare quel rapporto. L'Italia ne risentirebbe un po' di danno, poichè la modificazione non può essere nel senso di variare il rapporto accrescendo il valore dell'argento, ma bensì diminuendolo.

Avuto riguardo a tutta la nostra moneta argentea coniata la quale potrebbe ritornarci, la perdita sarebbe qualche cosa: ma la convenzione deve governare l'avvenire; e non è male di avvicinarci al vero, in fatto di bimetallismo.

Si lascerà il rapporto attuale di 1 a 15 1/2? Si dice che così faremo guadagni e non perdite. Ma se quale moneta, l'argento, per effetto dell'avviso del legislatore, di tanto più potente di quanto la sfera della sua azione si estenda sopra notevole parte dei due mondi, se l'argento, dico, deve valere più che non vale, che l'oro, per la virtù legislativa non avrà minor valore di quello che nelle condizioni del mercato gli appartiene, crederemo sul serio che ciò basterà perchè serbi, qualunque sia la quantità che se ne pensi coniare, realmente e costantemente quel valore e rapporto?

Se l'argento, quale merce, vale proporzionalmente di meno, perchè meno intenso è il suo servizio, più facile o meno costoso il produrlo, maggiore la sua quantità; se è proporzionalmente scarso il bisogno, non gravi la difficoltà di aversi dei surrogati, svariati gli impieghi, più produttivi o non ricchi i mezzi di acquisto, scarsa la fiducia nel miglioramento delle condizioni che determinano il valore di quel metallo; se coteste cose e circostanze variano secondo i luoghi ed i tempi, ne segue che sarà inevitabile una reale differenza di valore rispetto all'oro. Eppure, riconoscendo che l'intervento della legge valga a qualche cosa nel senso di non peggiorare il rapporto di valore tra l'oro e l'argento; e la convenzione applicata sopra una zona di terreno estesissima, rannodando Stati e popolazioni fin qui non vincolati, giovi a qualche cosa, tutto ciò non potrà mai liberarci dagli inconvenienti inseparabili dall'artificiale inferiorità di rapporto tra i due metalli.

Ma modificato o no il rapporto presente, come attueremo, non il bimetallismo teoretico, che non ammetto, e credo non vi abbia alcuno il quale lo possa ammettere, nel senso della reciproca intrinseca immutabilità dei termini nel rap-

porto del valore delle due monete, ma il bimetallismo pratico che tutti desideriamo in questo punto? Non lo si potrebbe altrimenti, che dando ai Governi della Lega libertà assoluta di conio, ed ai privati diritto di ricorrere al conio governativo. Ma se si fosse certi che una convenzione internazionale durasse in perpetuo, che nessuna causa volontaria o forzata potesse farla venir meno, io direi: avventuriamoci pure. Ora, tanta reale certezza è davvero impossibile; anzi non dobbiamo obliare che siamo appunto nel 7 aprile 1881; e questo giorno segnerà qualche cosa nella politica italiana!

Eppure è fuor di dubbio che una convenzione, la quale aspiri a riabilitare il bimetallismo nel vero significato della parola, deve riconoscere il diritto e il dovere nei singoli Stati, del conio illimitato, anche nell'interesse dei privati. Ma l'Italia la quale non possiede ora che una piccola parte di moneta argentea, inferiore ai suoi bisogni, da qui a qualche tempo avendo occasione e dovere, anche per l'opera della privata speculazione, di coniarne ingenti masse, potrà giugnere ad averne con l'effigie del suo re una quantità così esorbitante, che nell'ipotesi di un forzato o volontario scioglimento della convenzione, ne dovrà risentire indispensabilmente gli enormi danni.

Il bimetallismo a conio libero e illimitato in un paese qualsiasi, o fra diversi Stati stretti da patto, è compatibile coi principî della scienza, con la giustizia e l'interesse di ciascuno, in una sola ipotesi, quando cioè i metalli preziosi si battessero a moneta in ragione della loro rispettiva quantità e del loro fino; e il conio non attestasse che fino e quantità di ciascun pezzo. Allora il rapporto dipenderebbe dalle condizioni rispettive del mercato dei metalli; benchè monete, questi non avrebbero che l'identico e il solo valore della merce, più la spesa del conio. I privati si governerebbero secondo le loro convenzioni; nei pagamenti legali, se dovesse essere facoltativa la scelta del metallo monetato, dovrebbe fissarsi il rapporto, sempre in base alla realtà del valore, a distanze brevissime, non oltre qualche anno; e anche così sarebbe offeso il principio e la verità, ma lo sarebbe in minor misura. Tutto ciò peraltro non è possibile nello stato presente di cose.

Amatore del concetto del bimetallismo pratico,

perchè riconosco nocivo il monometallismo nelle condizioni in cui ci troviamo, apprezzando l'utilità di accordi quanto più larghi si possano fare, non posso non tener conto della grave difficoltà dell'accettazione del problema, almeno nei termini concordati tra la Francia e gli Stati Uniti, cioè di riabilitare il bimetallismo nel senso più vero della scienza e della pratica, vale a dire con l'illimitato conio del Governo, per conto suo, e per conto di qualsiasi privato speculatore.

Io non voglio muovere interpellanze all'onorevole Ministro delle Finanze; ma gli dico che mi preme sieno le fatte avvertenze da lui tenute in qualche conto. La nostra posizione è grave e difficile; ma non si esagerino i benefici della Lega monetaria. Non si oblii che l'Italia potrebbe andare incontro a qualche grave malanno, ove la convenzione potesse riuscire assai vincolante, e potesse avere un'applicazione assai larga.

In quella ipotesi varrebbe forse meglio la nostra libertà...

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO.... Signori Senatori! Io non respingo la legge sulle pensioni; accetto la legge sul corso forzoso come quella che ne prepara l'abolizione, perchè attua lo scioglimento del Consorzio; perchè autorizza l'operazione delle lire 644 milioni col riscatto di lire 600 milioni di carta a corso forzoso; perchè lascia il residuo di lire 340 milioni a corso legale. Io non credo al supposto vantaggio, che il metodo tenuto dal Ministero favorisca il più pronto asseguimento dello scopo dell'abolizione del corso forzoso. Penso invece, che si sarebbe potuto fare egualmente presto, portando innanzi e il disegno che discutiamo e quello sul riordinamento dei Banchi; e si sarebbe fatto ancor meglio, mettendo in atto, alcuni mesi prima che qualunque lavoro preparatorio di abolizione del corso forzoso si fosse intrapreso, mettendo in atto, dico, la decretata cessazione del corso legale, e la riforma bancaria. Imperocchè, perfino amici esagerati dello stato presente di cose, e che furono sempre oppugnatori dell'abolizione del corso forzoso, come quella che credevano minacciasse gl'interessi impegnati, costoro stessi si sono fatti solleciti d'invocare la più pronta ed igienica preparazione delle Banche di emissione, mediante il loro sano riordinamento.

Io conosco che il Governo col suo metodo di contentare tutti, perfino i pregiudizi, e di rimandare in lungo ciò che si deve fare oggi, sia riuscito a rimuovere degli ostacoli. Ma siccome cotesti ostacoli, secondo me, non hanno fondamento nella ragione, bensì nei malintesi interessi o nell'ingiusto tornaconto, così io penso che una volontà energica, tenace, gli avrebbe indubbiamente vinti.

Tuttavia, ove anche non fossero da altri divise le mie personali opinioni sul poco valore, anzi sulla inopportunità e sui pericoli del metodo seguito, a me pare impossibile che Senato e Governo non debbano essere concordi con me nel definire quella che siamo per votare, una semplice legge di promessa e di speranza, e non propriamente di abolizione del corso forzato.

Se è soltanto tale, e però se per una svariata serie di cagioni può non essere condotta in atto, o può abortire, deve riconoscersi che il suo effetto, fin qui stato discretamente perturbatore, potrebbe non trovar compenso nel bene atteso. Chè a me pare non si debba apportar mai alcuna innovazione allo stato di fatto, fosse anche artificiale, senza la sicura prospettiva di migliorarlo.

Le cose, per altro, sono giunte a tale, che io stesso ho fiducia che il Governo non tornerà indietro, e intenderà di mettere prontamente al più presto in esecuzione la legge da votare. Però bisogna si proceda con risolutezza e perseveranza, e con assoluta coerenza; chè a noi non mancano le più flagranti prove di promesse, pur sanzionate per legge, le quali rimasero lettera morta.

Anzi, in generale, si è troppo abusato del sistema delle promesse; e, quanto all'abolizione del corso forzoso, non si sarebbe dovuto dare alcun passo che non fosse una indiscutibile realtà.

È una promessa l'abolizione del macinato; il lungo tempo interposto tra la data della legge che la prescrive e il giorno della sua esecuzione, può farla abortire, o più probabilmente può dar causa alle proroghe per le quali tanto s'inclina in Italia.

Ora votiamo una promessa per l'abolizione del corso forzoso. È anche una promessa la legge definitiva sulle pensioni.

Eppure, se le promesse bastassero, biso-

gnerebbe sovvenirsi che era anche una promessa il riordinamento bancario. La legge del 1879 ne fissava l'adempimento a data fissa, entro, cioè, il marzo 1880. Ma la promessa non fu attuata; tuttavia si cambia in una più sbiadita, stabilendo con un articolo della legge che votiamo, l'obbligo nel Governo d'occuparsene entro il 1882.

Era anche una promessa quella del 1874, che a data fissa determinava la cessazione del corso legale; e pur furono promesse le leggi di proroga del 1876, 1877, 1878, 1879, 1880: ma il corso legale non è ancora cessato, se non che, con altro articolo di questa legge, se ne rimanda l'esecuzione alla fine del 1883!

Se le promesse dunque possono non venire tradotte in atto; se larga e dolorosa, in ogni ramo, è la storia dei nostri disinganni, non sarà attribuito a spirito d'opposizione il dubbio che solleviamo sull'esecuzione e sugli effetti della legge in votazione.

Ma, affinché le concepite speranze non falliscano questa volta, che cosa noi dobbiamo augurarci?

Dobbiamo augurarci che, mentre da una mano i provvedimenti attuali si mettano in esecuzione, dall'altra, e contemporaneamente, se non pure prima, si proponano al Parlamento e si spingano innanzi i provvedimenti relativi al riordinamento delle Banche ed alla diminuzione della carta governativa. Nell'adempimento di tutto ciò, coordinato colla più avveduta esecuzione della legge da votare, io veggio il solo mezzo, se non di distruggere, di prevenire e attenuare grandemente i gravi e troppi inconvenienti, le perturbazioni e i pericoli, ai quali, secondo me, inesorabilmente si andrà incontro col solo fatto dell'isolamento, nella sua attuazione, della legge che discutiamo dagli altri provvedimenti che la devono accompagnare, o almeno immediatamente seguire.

Io non posso riposare tranquillo sull'avvenire riservato alla legge che votiamo; avrei dei dubbî perfino sul futuro indirizzo del Governo; ma confido in questo, cioè nelle condizioni della Finanza dello Stato, nelle condizioni dell'economia del paese, e soprattutto nei nostri rapporti internazionali, in vista della convenzione monetaria; cose tutte che impongono di farla finita col corso forzato.

L'opinione pubblica si è talmente impoes-

sata del grave tema, che, a costo anche di affrontare maggiori sacrifici, e perturbazioni imprevedute, a me pare impossibile che si possa, senza affrontare la catastrofe e la reazione, tornare ormai indietro.

E voglio augurare che non la restrizione, ma la libertà illuminata, e i principî di buona economia e finanza, possano presiedere alla piena esecuzione della legge, alla quale, ripeto, darò il mio voto. (*Segni di approvazione*).

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della presidenza la seguente proposta:

« I sottoscritti chiedono la chiusura della discussione generale.

« *Firmati:* Rega, Sanseverino, Caracciolo di Bella, Zini, Tabarrini, Giuli, Pisani, A. Martinengo, Alvisi, Di San Front, Pasella ».

Il numero dei sottoscrittori di questa proposta essendo maggiore di quello che esige il nostro regolamento per appoggiarla, pongo senz'altro ai voti la proposta che ho letto, restando inteso, in caso di approvazione, che rimarrà riservata la parola al signor Ministro delle Finanze e ai due Relatori.

Chi approva la proposta di chiusura è pregato di sorgere.

(È approvata).

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando al signor Ministro delle Finanze se intende di parlare adesso o dopo i Relatori.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Giacchè il Senatore Finali ha domandato la parola, parlerò dopo.

PRESIDENTE. Il Senatore Finali ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *Relatore*. Sebbene i due progetti di legge, dell'uno dei quali ebbi l'onore di essere nominato Relatore, siano fra loro strettamente connessi, io volentieri avrei lasciato l'incarico della risposta ai vari oratori, intieramente ed esclusivamente all'onorevole mio Collega il Senatore Lampertico, il quale ha trattato dell'altro e più vasto progetto con così lodata dottrina; ma avendomi egli espresso il desiderio, che anch'io, e prima di lui, entrassi

nella discussione, ho dovuto cedere alle sue cortesi istanze.

L'onor. Brioschi poi, il primo dei preopponenti, sebbene toccasse anche il progetto che contiene i provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso, implicitamente mi ha fatto invito a pigliare la parola, poichè egli ha parlato in particolar modo e ha dirizzato l'acume delle sue osservazioni alla istituzione della Cassa delle pensioni, la quale egli non solo reputa non necessaria alla esecuzione del progetto di abolizione del corso forzoso, ma eziandio in qualche particolarità errata.

Sebbene muova da diversi concetti, anche l'onor. Majorana-Calatabiano diceva ieri, ed ha ripetuto oggi, che la istituzione della Cassa delle pensioni coi provvedimenti che sono compresi sotto quel titolo, non siano necessari all'abolizione del corso forzoso, del quale ha parlato e discusso. Ma i due oratori, benchè rispetto alla non necessità della istituzione della Cassa delle pensioni, in relazione all'altro progetto, concordino, nelle loro conclusioni discordano. Imperocchè l'onor. Majorana-Calatabiano, sebbene reputi difettoso il progetto che contiene i provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso, e non necessaria la istituzione della Cassa delle pensioni, ha dichiarato che darà il suo voto favorevole ad ambedue i progetti; mentrechè l'onorevole Brioschi ha dichiarato, che il suo voto, favorevole al progetto di legge il quale contiene i provvedimenti speciali per la abolizione del corso forzoso, sarà contrario a quello della Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.

Dalle dichiarazioni dell'onorevole Brioschi, ha creduto l'onorevole Senatore Rossi di poter trarre argomento per lamentare che la prima voce udita in questo Consesso suonasse nel desiderato accordo del voto per l'abolizione del corso forzoso; e in questa sua induzione l'onorevole Rossi dal suo punto di veduta non ha torto, giacchè dalla dichiarazione dell'onorevole Brioschi di essere contrario ad uno dei progetti, ritiene implicitamente pregiudicata l'intera questione.

L'onorevole Rossi, al quale mi reputo in dovere di rendere pubblica testimonianza di gratitudine per le espressioni cortesissime a mio riguardo usate ieri, pare a me, che riguardi la dichiarazione fatta dall'onor. Brioschi in

un modo un po' troppo soggettivo, e che egli deduca da quella dichiarazione una conseguenza logica, ma alquanto eccessiva. L'Ufficio Centrale stima l'alleviamento, che deriva al bilancio dal consolidamento delle pensioni, inscindibile dai provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso; ma l'on. Brioschi è uomo di sì alto ingegno e di sì alto sentire che se credesse anch'egli quel consolidamento necessario alla esecuzione dei provvedimenti abolitivi del corso forzoso, egli, io penso, non avrebbe mai detto di essere contrario all'uno, e favorevole all'altro progetto di legge. (*Segni d'assenso da parte del Senatore Brioschi*).

Capisco per altro che al desiderio grande dell'onorevole Rossi, non soddisfi intieramente la dichiarazione dell'onorevole Senatore Brioschi, come non soddisfa a me; poichè, se non necessaria, per lo meno opportunissima, noi dell'Ufficio Centrale, uniformandoci al voto unanime della gran maggioranza dei singoli Uffici, reputiamo la istituzione della Cassa delle pensioni per lo scopo più grande, più alto, cioè quello dell'abolizione del corso forzoso.

Comunque sia, io ho creduto bene di mettere in chiaro che il desiderato consenso unanime all'abolizione del corso forzoso non è venuto meno per le dichiarazioni fatte l'altro ieri dall'onorevole Brioschi.

L'onorevole Sacchi nella stessa tornata parlò dei varî Ministeri che si sono succeduti dal 1866 in qua, tanto di una che di altra parte politica, e delle loro cure e dei loro studi rispetto al corso forzoso, con un'elevatezza e con equanimità che altamente l'onorano.

Egli poi dalla sua personale esperienza ha tratto argomento di esporre intorno all'ordinamento dei Banchi, alcuni sagaci avvedimenti, dei quali credo che l'onorevole Ministro, nel preparare la legge di riordinamento dei Banchi stessi, terrà il debito conto.

L'onorevole mio amico Rossi entrò ieri nell'ampio campo delle considerazioni economiche, pronunciando giudizi assoluti e recisi, e facendo tali pronostici, o come egli disse profezie, di fossilizzazione di dottrine economiche, che mi fecero riguardare il mio illustre amico, che ieri mi era a fianco, l'onorevole Boccardo, così pieno di vita e in tanto lume d'intelligenza, come un futuro oggetto fossile, per gli studi

di un qualche Cuvier della economia politica. (*ilarità*).

Ella, onorevole Rossi, Ella di certo ama il progresso ed ha fede intiera nella libertà; eppure ieri nel suo discorso non dubitava di condannare il libero scambio, e tutti i principî liberali applicati all'economia ed al commercio internazionale, che furono potentissimi fattori di progresso e d'incivilimento, e che faranno la gloria del nostro tempo. Ma la libertà anch'essa, come tutti i grandi principî, è una nelle varie sue forme. Negatela nella economia politica, nei rapporti internazionali, e le conseguenze di essere venuti meno ad un principio, saranno più o meno lontane ma inevitabili.

L'onorevole mio amico citava le dottrine del Gran Cancelliere germanico in materia di economia politica e di dazi. Sono le teorie che appartengono a quella scuola, di cui si rese interprete poco tempo fa anche il grande ordinatore delle vittorie germaniche, in ordine al progresso ed all'incivilimento umano: sono le dottrine che il trionfo ispira ai forti.

Non è da far meraviglia che l'onor. Rossi, il quale nel campo dell'industria è veramente uno dei forti e dei trionfatori, vegga con una certa soddisfazione anche in altri campi propugnarsi quelle dottrine. Noi, nei quali è viva la memoria della lunga oppressione, non possiamo partecipare alle teorie politiche e sociali, che sembran così belle alla forza trionfatrice: noi vivremo, noi morremo inneggiando alla libertà ed alla pace. (*Bene, bravo!*)

L'onorevole mio amico Rossi ha peraltro invocato l'esempio altresì degli Stati-Uniti d'America; e quello è veramente il paese della libertà. Vi è stata lunga, ignominiosa dominazione di una razza sovra un'altra, ma la libertà politica ivi ebbe sempre sicura e gloriosa stanza. Colà, egli disse, il principio della libertà economica e del libero scambio è stato abbandonato da gran tempo: quello è il paese dei dazi protettori.

In quanto alle dottrine, che si vogliono fondare sull'esempio dell'America, così lontana da noi, si potrebbe fare di molte considerazioni. E in prima, quello non è uno Stato, ma un mondo; perciò non possiamo paragonare le condizioni di uno Stato, anzi degli Stati di Europa, con

quelle degli Stati-Uniti di America. (*Approva-
zione*)

Ma, parlando di tariffe americane, noi dobbiamo tener presente che ragioniamo al di qua dell'Atlantico, e gli Americani al di là. Onorevole Rossi, gli Americani conoscono le tariffe, e i moltiformi balzelli che noi Europei abbiamo messo sugli zuccheri, sul petrolio, sul caffè, sul tabacco, che son generi di loro produzione; altro che dazi americani! Quindi noi non possiamo fare troppi rimproveri agli Americani; essi potrebbero rispondere: Abbiamo imparato da voi, e siamo ancora ben lontani dall'aver raggiunto la vostra misura.

Ma è inutile fare una discussione accademica fra il libero scambio e la protezione, che potrebbe andare all'infinito. Ne abbiamo già parlato abbastanza. Eppoi al banco della Presidenza è stata presentata una proposta di chiusura della discussione generale, la quale anche le circostanze in cui siamo rendevano opportuna, donde l'unanimità della sua accettazione.

L'onorevole Alvisi, intorno ai biglietti di Banca, fece delle considerazioni assai pregevoli; ma è tornato a dire, pare a me, senza necessità, che il decreto del 1° maggio 1866, il quale introdusse il corso forzoso, non era necessario. E ad appoggio di questa sua affermazione invocava la dimostrazione datane, e la opinione espressa dalla Commissione d'inchiesta.

Quando egli parlava, l'onorevole mio amico e collega Lampertico, che di quella Commissione fu gran parte, gli faceva osservare che quel voto non era stato dell'intera Commissione, bensì il voto di una semplice maggioranza. Poteva precisare, che in quell'avviso furono quattro contro tre, se non isbaglio. E poteva ancora aggiungere che fra quei quattro ce n'era uno il quale, come Ministro, avendo partecipato all'atto del 1° maggio...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non era Ministro.

Senatore FINALI... se non era Ministro, poco appresso lo diventò; ma anche non Ministro, avendo con favorevole avviso partecipato ai consigli, dai quali venne fuori il decreto del 1° maggio 1866, moralmente doveva anch'egli tenersene responsabile.

L'onorevole Majorana, al quale nessuno può negare il lungo studio ed il grande amore che

ha posto intorno alla soluzione di questi ardui problemi, come nessuno potrà negare la grande perseveranza nei propositi, ha fatto, mi permetta dirglielo, alcune recriminazioni che, a mio avviso, neppure esse erano necessarie. Egli disse che i provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso potevano essere messi ad atto prima. Soggiunse che a quei provvedimenti avrebbe dovuto precedere il riordinamento delle Banche.

Risponderò brevemente. Intanto mi occorre sdebitarmi coll'onorevole Brioschi, il quale mi ha dato occasione d'entrare in questa discussione; senza di che non mi sarei arreso neppure alle preghiere del mio Collega l'onor. Senatore Lampertico.

Egli al progetto di legge per l'istituzione della Cassa delle pensioni fece tre eccezioni. Due di queste, e le principali, erano state avvertite dall'Ufficio Centrale nella sua Relazione, come egli stesso notava. Queste eccezioni riguardano la decorrenza della rendita dei 27 milioni che si dà alla Cassa dei Depositi e Prestiti per consolidare l'onere presente delle pensioni iscritte nel libro del Debito Pubblico vitalizio; e i computi dell'onere che avrà la Cassa dei Depositi e Prestiti, ragguagliati alla fine d'anno, con discapito della Cassa stessa, giacchè tutti i pagamenti sono anticipati alla fine dell'anno di 11, 10, 9, 8 mesi, e via dicendo.

Egli faceva anche un'altra osservazione, riguardante il saltuario passaggio dai 24 ai 25 anni nei computi relativi alle pensioni; d'onde un altro errore di computo, il quale però invece di essere di aggravio, se non piglio errore, sarebbe a beneficio della Cassa delle pensioni, per modo che sarebbe, per dir così, un errore compensativo degli altri due. (*Segni d'assenso del Senatore Brioschi*).

Egli poi crede non necessario il provvedimento dell'istituzione della Cassa dei Depositi e Prestiti, al fine di consolidare il debito vitalizio vigente, che colla sua grande autorità ha dimostrato anch'egli, concorde in ciò coll'Ufficio Centrale, non essere una vera economia, ma soltanto un alleviamento di spesa ed un rimando d'un carico nuovo all'avvenire. Ma come crederebbe l'onor. Senatore Brioschi che senza quell'alleviamento temporaneo al bilancio dello Stato, aggiunto alle economie dell'aggio sui pagamenti all'estero e del contributo al Con-

sorzio, si potesse mantenere l'equilibrio nel bilancio stesso; quel pareggio, il quale parve a noi, come era parso all'onorevole signor Ministro, che fosse condizione per potere arrivare all'abolizione del corso forzoso? L'onorevole Brioschi non ha dimenticato le gravi spese che vanno per serie non breve d'anni, per le quali dovranno farsi nuove emissioni di rendita, con un corrispondente aumento di spesa per pagamento degli interessi, soprattutto per la esecuzione della legge delle costruzioni ferroviarie, e per altri lavori pubblici, nonchè per le necessità, da non mettere in oblio, dell'esercito e della marina, presidio all'indipendenza nazionale.

Inoltre fa d'uopo rammentare che l'onorevole signor Ministro ha dinanzi agli occhi un fatto assai grave, e di effetto non lontano, cioè l'abolizione dell'ultima parte della tassa del macinato. Quindi, se il Ministro si preoccupa molto di mantenere l'equilibrio nella situazione del bilancio, anche mercè di un provvedimento che, senz'essere una vera economia, sia alleviamento temporaneo di spesa, pare a me che faccia cosa nel presente opportuna, ed in un futuro assai prossimo necessaria, e che la sua preveggenza meriti lode. In quanto agli errori da lui rilevati, la conseguenza potrebbe essere questa, che la risultanza di questi errori torni gravosa alla Cassa pensioni; quindi ne verrebbe la conseguenza, doversi aumentare il corrispettivo che si dà alla Cassa stessa per gli oneri che le verranno addossati. Ma siccome egli stesso ammetteva che vi è un perfetto equilibrio fra ciò che si deve dare e ciò che si deve ricevere, abbenchè per consolidare il debito presente delle pensioni vitalizie si dovesse alla Cassa dei depositi dare una maggiore rendita consolidata, non sarebbe nè un nuovo nè un maggior aggravio che ne verrebbe alle finanze dello Stato.

Nel progetto di legge poi non è determinato il giorno della decorrenza della rendita, nè quello da cui comincerà nella Cassa l'onere delle pensioni. Nella nostra Relazione a questo proposito è detto, che l'onorevole Ministro, nel dare le disposizioni per la esecuzione della legge, potrà fissare da una parte e dall'altra le decorrenze in modo da provvedere, almeno nella massima parte, all'equivalenza nei termini dell'equazione; ed abbiamo ragione di credere che

l'onorevole Ministro farà analoga dichiarazione al Senato.

L'onorevole Senatore Majorana ha rivendicato la iniziativa e la priorità per quasi tutti i provvedimenti che sono compresi nel progetto di legge per l'abolizione del corso forzoso: non tutti, perchè qualcuno di quei provvedimenti egli reputa potesse essere migliore. È questione che direi personale all'onorevole signor Ministro; ed io, trattandone, farei perder tempo al Senato. Dirò soltanto che l'Ufficio Centrale non ha mancato al debito di ricordare gli antecedenti che appartengono all'onorevole Majorana; e che non è da far meraviglia, che le buone idee siano imitate e seguite dagli altri; se non vi fosse questa continuazione di idee e di propositi, mancherebbe una delle leggi provvidenziali del progresso umano. Si sa già, ed è un detto di antica sapienza, che la meditazione lunga ed assidua rende facile la soluzione di problemi, i quali da principio sembravano insolubili. In quanto a me, se mi accadesse che un mio progetto, un mio divisamento fosse in tutto o in parte accolto da un così poderoso e fertile ingegno, come è quello dell'onorevole Magliani, me ne terrei grandemente onorato.

Mi permetta l'onorevole Majorana dirgli, che in faccia ai dubbj espressi in tanti modi e nei libri, e nei giornali, e nel Parlamento, da uomini di scienza e da uomini di Stato, intorno alle difficoltà che s'incontravano per l'abolizione del corso forzoso, egli dovrebbe, pare a me, alquanto dubitare di quella tanta facilità dell'attuazione dei provvedimenti relativi, per la quale egli crede di poter far rimprovero ai vari Ministeri, che si succedettero dal 1867 ad oggi, di non aver pensato efficacemente di liberare il paese da questo male.

Parrebbe quasi che egli considerasse coloro che dissentono da lui, e non hanno partecipato alla sua fede, come tanti infelici avvolti fra le spire di quell'idra dalle cento teste e cento braccia, che è il monopolio. Egli parlava della facilità di abolire il corso forzoso quando la carta monetata in circolazione per conto dello Stato, non superava i 250 e poi i 378 milioni; e mette in non cale che avevamo 200 e più milioni di disavanzo, che fummo costretti pigliare a mutuo dalla Banca altra carta inconvertibile fino a 850 milioni, somma che, creato il Consorzio

delle Banche, si elevò fino a 940 milioni; e non tien conto del peggioramento del bilancio, in causa degli interessi, quando allo squilibrio fra le entrate e le spese si fosse altrimenti provveduto.

Oggi egli ha trattato, con ampiezza e con efficacia di persuasive parole, de' provvedimenti che deve mettere in pratica il Governo per farsi, che dopo l'abolizione del corso forzoso non si abbiano a manifestare perturbazioni economiche. Nel suo discorso di ieri mi sembrava che egli avesse dimenticato questa parte del problema, e mi ha arrecato grandissimo piacere l'aver dovuto oggi mutare pensiero a tal riguardo.

L'onorevole Fenzi, il quale mi è grato veder presente in quest'Aula, parlando nell'Ufficio di cui insieme facevamo parte, del tempo che verrà dopo alla cessazione del corso forzoso, e delle prevedibili e imprevedibili fluttuazioni nel mercato monetario, con quella grande competenza che tutti riconosciamo in lui e che gli viene non meno dagli studi che dalla trattazione degli affari, poneva in seconda linea le difficoltà inerenti all'abolizione del corso forzoso; le difficoltà maggiori egli non a torto le vedeva sorgere dopo, per mantenere la circolazione normale; ed egli credeva a quest'ufficio improprio il Governo, cioè la Tesoreria dello Stato, e con considerazioni di alto e grave momento dimostrava, come sarebbe stato più prudente fosse affidato ad una Banca.

A sentire l'onorevole Senatore Majorana ed altri che consentono con lui, si potrebbe concludere che la durata del corso forzoso fosse un atto della nostra volontà; che si fosse voluta mantenere una condizione di cose anormale e pregiudizievole al nostro paese, mentre si poteva togliere.

Ma perchè?

Forse per favorire le Banche e la loro circolazione?

Forse per osteggiare l'incremento della produzione, dell'industria e della ricchezza nazionale?

Ma chi poteva essere così empio e dissennato?

L'onorevole Majorana, credo, opinerà, che anche quelli che sono stati cauti e temporeggiatori, che hanno proceduto per una via diversa da quella che egli reputava buona e

conducente al fine, siano uomini amanti della patria e del pubblico bene, al pari di lui.

La loro condotta egli dovrebbe attribuire a cecità di mente. Ma in questo caso mi consenta osservare, che i ciechi non sono quelli che vedono gli ostacoli ed i precipizi.

Io credo poi che egli esageri, nella estimazione dei mali diretti o indiretti provenienti dal corso forzoso; senza tenere conto alcuno d'innegabili effetti compensativi.

Non occorre questa esagerazione per muoverci a desiderare ed approvare i provvedimenti necessari all'abolizione del corso forzoso: bastavano e bastano a ciò i mali certi e reali.

Mi sembra che egli ieri estimasse la perdita diretta delle Finanze in 50 milioni all'anno; aggiungeva poi per imposte sui contribuenti, e non so per che altro elemento, altri 80 milioni, e fanno 130: il danno economico poi derivante dal corso forzoso andava, secondo lui, dai 300 ai 350 milioni all'anno....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Tutto insieme.

Senatore FINALI, *Relatore*.... Sia pure, tutto insieme; ma se ne tira la conseguenza che durante il periodo del corso forzoso l'Italia avrebbe sofferto una perdita che andrebbe molto al di là di quei due miliardi, avanti ieri ricordati dall'onorevole Alvisi.

Ma, onorevole Majorana-Calatabiano, non vede quanta esagerazione deve essere in queste cifre? Che cosa ne sarebbe dell'Italia, se veramente in questi 14 anni noi avessimo fatto la perdita di questi miliardi? Come si spiegherebbero i contemporanei incrementi della industria e della ricchezza nazionale, l'accumularsi dei risparmi, la cresciuta agiatezza? Ma mi dica, di grazia, che ne sarebbe della Russia, che ne sarebbe dell'Austria, paesi più grandi di noi, e che da tanti anni sono sotto il peso del corso forzoso della carta, con disagi di corso a noi fortunatamente ignoti, se si verificassero i mali da lui indicati in una cifra proporzionale a quella che, secondo lui, si sono verificati in Italia?

Io credo che nel parlare del corso forzoso e dei suoi mali si è condotti ad esagerare da una strana allucinazione.

Si fanno i conti come se i valori per effetto del corso forzoso fossero aumentati, e specialmente i prezzi all'estero.

Basterebbe allora che il Principato di Monaco mettesse il corso forzoso, perchè l'aggio risultante dalla sua carta influisse su i prezzi di tutto il mondo economico. Non è esatto che il valore delle cose aumenti per ragione del corso forzoso. È il valore che fa funzione di moneta, il quale perde. I valori con cui si cambia, quindi anche l'oro, restano inalterati.

È reputato un grosso errore quello d'un *Bill* inglese del 1810, se ben ricordo, che a dissimulare il disaggio o la perdita della carta, decretava un aumento sul valore corrente della moneta d'oro.

Io anzi credo che sia inesatta scientificamente la frase: aggio dell'oro. Non è l'oro che faccia aggio, è la carta che fa disaggio in faccia all'oro.

Ne volete una prova? Durante il corso forzoso, che cosa costavano cinque lire di rendita a Parigi? Costavano quello stesso che in Italia, dedotto l'aggio.

E in quanto a questo l'onorevole Majorana-Calatabiano oggi ha detto che per avere cinque lire di rendita, gli Italiani pagavano il medesimo prezzo che gli stranieri, i quali comperavano alle borse estere, più l'aggio; il che mi pare grandemente inesatto.

Gli esteri pagavano nè più, nè meno di quello che si pagava in Italia, e viceversa...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ho detto che gl'Italiani pagando quanto gli stranieri, conseguono un reddito minore.

Senatore FINALI, *Relatore*... Me lo perdoni: ha detto questa proposizione, e l'altra da me ricordata.

Il corso forzoso è un gran male, noi vogliamo liberarne il nostro paese; siamo in ciò tutti unanimi.

Il corso forzoso ha i suoi mali; ma i veri e più gravi sono questi: che altera i rapporti fra i debitori e i creditori, ed altera la misura delle obbligazioni; rende incerto l'avvenire; rende impossibili le contrattazioni a lungo termine, o le rende ruinosi per i premi di assicurazione, e condanna il paese all'isolamento dal consorzio monetario.

Questi sono i grandi e veri mali che derivano dal corso forzoso; e il male più grande sono le sue continue, rapide, e spesso forti oscillazioni.

I pagamenti in oro fatti all'estero non hanno

potuto avere altro effetto che, inasprire l'aggio, ossia svilire e rendere sempre maggiore il disaggio della carta. Ma all'estero non si pagò somma alcuna al di là di quella che era dovuta a circolazione normale, meno il caso delle assicurazioni, che bisogna dare per i contratti a lungo termine, e ciò in vista delle oscillazioni dell'aggio.

La carta facente funzione di moneta, a dire così, è un espediente per sovvenire alle strettezze del pubblico erario, in quanto è debitore.

Alla sua emanazione ne sentono nocimento tutti i creditori, e giovamento tutti i debitori; ma poi quelli pigliano le loro cautele, e il disaggio torna a carico dei debitori.

Nella Relazione del 15 marzo 1875, nella quale io ebbi l'onore di associare il mio nome a quello dell'illustre Minghetti, la Relazione colla quale si rendeva conto al Parlamento dell'esecuzione della legge del 30 aprile sulla circolazione cartacea e sui provvedimenti che si credevano necessari per arrivare all'abolizione del corso forzoso, si riconosceva che il disaggio della carta nuoce allo Stato in quanto è creditore di imposte e di tasse; riscuotendo tanto di meno, quanto è la differenza fra il valore nominale ed il reale, rispetto all'oro, della somma che figura nei ruoli delle imposte e nelle bollette delle tasse.

Lo Stato però, di questa perdita si rivale sopra i suoi creditori in somme certe e definite, come quelli che hanno rendite sul Gran Libro, i pensionari e gli impiegati dello Stato.

Tutti i cittadini dello Stato indistintamente per effetto del corso forzoso hanno perduto e guadagnato.

Vi sono squilibri parziali nei guadagni e nelle sofferenze; nella massa però v'è il compenso; ed è certo che gli effetti di quanto avveniva nell'interno dello Stato non uscirono fuori dei confini, e non vi fu perciò diminuzione nella ricchezza del paese.

Io ho sempre ammirato l'onorevole Senatore Alessandro Rossi, come il solo fra i grandi industriali italiani, il quale non abbia creduto all'utilità derivante all'industria nazionale dal corso forzoso. Io avrei maggiormente ammirato in lui un grande disinteresse nel propugnare la abolizione del corso forzoso, quand'egli avesse per lo meno ammesso, che per qualche

rispetto e in casi eccezionali il corso forzoso potesse proteggere e favorire l'industria italiana; specialmente riguardando alla esportazione, alla quale egli volge la produzione con felice e imitabile ardimento.

Che egli in fondo pensasse così, e che quindi nel sostenere costantemente la tesi abolitiva mostrasse un disinteresse che si avvicina all'eroismo, me ne persuasi ieri quando egli riconosceva, che per effetto della diminuzione dell'aggio alcuna industria in Italia è già in sofferenza, e ne citava una cospicua di Milano. Egli poi, con finissimo accorgimento, ieri correggeva i pesi della nostra bilancia commerciale, facendo gravitare a vantaggio dell'economia del bilancio economico della nazione, le somme che i forestieri venuti in Italia o per istudio, o per diletto, o per affari, vi arrecano. Certo, la sua considerazione è accorta e ci può dare buon affidamento per l'avvenire; sebbene sulla così detta Bilancia commerciale, la quale recentemente ha avuto un dotto Storografo nell'Heyking, non si debbano fondare troppo assolute teorie.

Se guardiamo le imperfette e dissonanti statistiche delle importazioni e delle esportazioni, si prenderebbero strani abbagli argomentando dalle loro cifre la prosperità relativa d'un paese: più vera è la teoria, che la desume dalla somma degli scambi.

Non accennerò a paesi lontanissimi e poco noti, come la Birmania e le Isole Sandwich, ad altri paesi più barbari, che, può dirsi, non figurano altro che per commercio di esportazione; ma guardiamo alla Tunisia (senza intenzione politica) e all'Egitto.

La Tunisia, dalla tabella dell'esportazioni e dell'importazioni, si dovrebbe dire in condizioni più agiate e più prospere della Francia; come l'Egitto più ricco e più florido che non la Gran Bretagna.

L'onorevole Majorana-Calatabiano non ammette, che per addivenire alla abolizione del corso forzoso della carta fosse necessario premettere l'adempimento d'alcuna delle condizioni, che la citata Relazione indicava, e che l'onorevole Ministro ha ricordato. Che fosse necessario innanzi tutto, che il pareggio finanziario e il bilancio economico precedessero i provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso, pare a me sia cosa, di cui la evidenza

renda inutile la dimostrazione; ma gli autori della Relazione del 1875 l'aveano data; e mi piace rendere qui e professare le maggiori lodi all'onorevole Ministro delle Finanze, il quale con una lealtà ed una altezza di animo che grandemente l'onora, nel presentare il progetto di legge, aggiungendo fatti ed argomenti nuovi alle loro dimostrazioni, ha fatto plauso all'opinione di que' suoi predecessori.

L'onorevole Majorana, il quale non crede al pareggio finanziario e al buon assetto del bilancio economico, come condizioni essenziali alla abolizione del corso forzoso, si intende come abbia condannato il decreto legislativo del 1° maggio 1866; e che non abbia mai visto, e non possa ammettere, che un Governo possa mai essere giustificato nella introduzione del corso forzoso.

Difatti, quando la Francia, l'Austria, gli Stati-Uniti, l'Olanda, la Russia hanno - e parlo soltanto dei maggiori Stati - ricorso all'espediente del corso forzoso, da quali ragioni furono mossi? Solamente dalle deficienze che erano nei mezzi propri dello Stato, e nel bilancio economico della nazione.

Ma crede dunque l'onorevole Majorana, che la buona condizione del bilancio economico ed il pareggio nel bilancio dello Stato non possano, anzi non debbano, avere alcuna influenza sul credito pubblico e sulla quantità del metallo prezioso monetato, che è e che può rimanere in paese?

Io dubito fortemente che in questa sua opinione si troverà isolato; e le preoccupazioni parlamentari di questo momento confermano anche altra opinione degli autori della Relazione del 1875, cioè che la previsione d'una pace durevole fosse condizione necessaria alla abolizione del corso forzoso ed alla durata dei suoi effetti.

Prima di finire, poichè con mio rincrescimento ho dovuto mostrarmi troppo spesso in disaccordo coll'onorevole Majorana-Calatabiano, sono lieto di dire che in un punto l'Ufficio Centrale è pienamente d'accordo con lui, come ha già espresso nella Relazione e come ripeterà l'onorevole Lampertico, ed è questo: che le Banche debbano essere prontamente riordinate. E speriamo che l'onorevole signor Ministro, al desiderio che gli esprime l'Ufficio Centrale,

vorrà rispondere con dichiarazioni soddisfacenti.

In quanto ai biglietti di Stato, intorno ai quali l'onorevole Senatore Majorana ha fatto elevate considerazioni, lascerò rispondere al mio Collega Lampertico; io non potrei proprio entrare anche in siffatta questione, senza invadere il campo altrui; e d'altra parte ho già troppo col mio discorso intrattenuto il Senato. In faccia al grande provvedimento che è desiderato da lungo tempo, il quale rialzerà il nostro credito, permetterà all'industria nazionale di svolgersi tranquillamente e mirare a larghi orizzonti, è da augurarsi che taccia anche il desiderio del meglio.

Noi operammo la redenzione politica della patria, facendo, chi più chi meno, sacrificio di qualche opinione individuale, per modo che se ne formò un'opinione comune, la quale diventò potente e irresistibile.

Facciamo altrettanto per la redenzione economica del nostro paese; ricordiamo quell'antico precetto, il quale è bene ricordare in tutti i supremi momenti:

Porro unum necessarium.

(Segni d'approvazione).

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Ministro delle Finanze.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Signori Senatori! Io sarò breve, molto più del mio costume; sì perchè i concetti fondamentali dei due disegni di legge in discussione non furono sostanzialmente attaccati dai vari oratori, sì perchè tutte le questioni furono ampiamente dibattute nella dotta Relazione dell'onor. Senatore Lampertico.

Molte osservazioni sono state fatte da vari oratori, ma, a dir vero, esse riguardano meno la sostanza delle proposte del Governo e il sistema seguito per raggiungere uno scopo che tutti vogliamo, che questioni le quali si collegano colla materia nostra, ma non costituiscono un vero e proprio contenuto dei progetti di legge di cui si tratta.

Io non entrerò quindi in una discussione molto minuta. Rileverò soltanto alcuni punti intorno ai quali sembra necessaria che una qualche dichiarazione venga fatta da parte del Governo.

E comincio dalle osservazioni che furono

fatte dall'onorevole Senatore Brioschi intorno alla Cassa delle pensioni.

In parte ha risposto già l'egregio mio amico, il Senatore Finali; io procurerò di completare, per quanto mi sarà possibile, gli schiarimenti che l'illustre Senatore ha chiesto.

Innanzitutto l'onorevole Senatore Brioschi fece delle obiezioni di ordine generale. La prima è questa: Poichè il Governo ha assunto l'obbligo di presentare fra un anno la legge definitiva che deve compiere questa riforma, perchè vogliamo affrettare l'anticipazione di una parte della riforma stessa? Non sarebbe più logico, e più conveniente il *totum componere* e avere dinanzi una legge armonica nelle varie sue parti? Perchè cominciar oggi una riforma per compierla domani, e non aspettar domani per farla intera?

A quest'obiezione io rispondo che veramente la riforma che noi vogliamo del sistema del debito vitalizio, e della quale l'onorevole Brioschi lodò il concetto e l'intendimento, si compone di due parti: la prima consiste nella liquidazione del passato; la seconda nella costituzione di un fondo delle pensioni per gli impiegati attualmente in servizio e per quelli futuri.

Colla prima parte della riforma, consolidandosi in rendita perpetua il debito vitalizio attuale, si ottiene un sollievo temporaneo di bilancio di 19 milioni per 15 anni almeno. Colla seconda parte si mira allo scopo di rendere questo temporaneo sollievo del bilancio una vera, definitiva e perpetua diminuzione di spesa.

Ora noi facciamo precedere questa prima parte siccome quella che è più urgente, e si collega strettamente alla legge per l'abolizione del corso forzoso, la quale non potrebbe aver effetto se non mediante un fondo di economie nel bilancio, sufficiente a sopportare gli oneri di una grande operazione finanziaria. Bisogna dunque che preceda necessariamente, ed è in questa necessità il legame tra questa e la legge sul corso forzoso; non legame di materia, ma legame in ordine al bilancio e per gli effetti sul bilancio.

Aggiungo un'altra considerazione. Io credo molto difficile, o Signori, che una riforma del sistema delle pensioni, e la costituzione di una Cassa pensioni, come ente autonomo, sia cosa molto agevole quando non vi sia lo stimolo di una necessità immediata. E lo stimolo oggi

l'abbiamo, collegando questa prima parte della riforma ad un'altra che ha il consenso di tutti. Sarà questo un pegno sicuro che tutta la riforma potrà e dovrà essere compiuta.

L'onorevole Brioschi poneva anche in dubbio il nesso per ragione di bilancio, oltrechè per ragione di materia, tra le due leggi.

Egli osservava, che questo sollievo di bilancio non consiste che in soli 19 milioni, e sarebbe molto agevole al Governo ottenere dal Parlamento la facoltà di emettere un altro milione di rendita per sopperire agli oneri dell'operazione finanziaria; tanto più, egli aggiungeva, che nessun motivo di convenienza può arrestare il Governo a fare una fatta domanda, poichè la Cassa stessa delle pensioni è obbligata ogni anno, a cominciare dal primo, a mettere sul mercato una quantità considerevole dei 27 milioni di rendita, che servono al consolidamento del debito vitalizio.

Ora, io dico francamente che non potrei seguire l'onorevole Brioschi in questo suo apprezzamento finanziario.

Secondo la sua proposta, noi dovremmo emettere un milione di rendita per procurarci un capitale di 19 milioni circa, e questo capitale dovrebbe servire a pagare gl'interessi del prestito che dobbiamo contrarre all'estero per ritirare di là gl'istrumenti della nostra circolazione metallica, vale a dire dovremmo fare una emissione di rendita per pagare gli interessi di un altro debito, il che vuol dire un vuoto, un disavanzo di bilancio, al quale si sopperisce con emissione di rendita.

Siccome questo concetto è assolutamente inammissibile, e fu riprovato dallo stesso onorevole Brioschi e da altri oratori, i quali supposero che si facesse in parte a questo modo anche oggi, così io non potrei assolutamente ammetterlo, anzi lo dichiaro per parte mia non proponibile.

Noi abbiamo bisogno di trovare nel bilancio dello Stato tutto il fondo che occorre a sopportare l'onere della operazione finanziaria: non possiamo fare appello al credito per una parte di quest'onere; non possiamo pagare gl'interessi degl'interessi; fare un debito per pagare gl'interessi di un altro debito.

Un'altra osservazione d'ordine generale fece l'onor. Senatore Brioschi. Egli disse: Che con

la legge sulla Cassa-pensioni si provvede con rendita pubblica a spese del bilancio.

Prima di rispondere più specialmente a questa obiezione mi permetta il Senato di fare una breve digressione; imperocchè quest'obiezione si collega ad un avvertimento fatto con forma molto temperata dal Relatore della legge sull'abolizione del corso forzoso in nome dell'Ufficio Centrale. Egli non afferma positivamente, ma di certo dubita che il pareggio del nostro bilancio si faccia appunto mediante emissione di rendita; vede un pericolo in questo sistema e avverte il Governo a fermarsi sulla china di un precipizio così fatale. Or bene, o Signori, è necessario che qualunque equivoco sia dileguato; imperocchè un'affermazione, o anche un dubbio in questa materia può nuocere effettivamente alla buona fama ed al credito della nostra Finanza. Ed è assolutamente insussistente il dubbio che si affaccia.

Noi non pareggiamo il bilancio con emissione di rendita in nessun modo; noi facciamo emissione di rendita solo per la costruzione di nuove ferrovie. Il Parlamento non autorizza colla legge del bilancio che l'emissione ogni anno della rendita occorrente a procurare il capitale di 60 milioni per le nuove costruzioni ferroviarie, imperocchè è ormai stabilito che la costruzione delle ferrovie si abbia a considerare come un investimento di capitali. Nessun'altra concessione di rendita è autorizzata dal Parlamento, nessun'altra rendita è emessa dallo Stato. E notate, o Signori, che questa stessa rendita che emettiamo per le ferrovie non è che una sostituzione di un debito all'altro, ovvero una conversione per forma indiretta di un debito redimibile in un debito perpetuo; in quanto che gli oneri per il pagamento annuale di questa rendita, che cresce ogni anno, sono largamente compensati dal risparmio che fa il bilancio cogli ammortamenti annuali.

Il Senato sa, ed è stato molte volte dimostrato, come non ostante questa creazione di rendita che si accumula di anno in anno per le costruzioni ferroviarie, il bilancio riceve un sollievo molto notevole per beneficio di ammortizzazione, senza il quale sollievo, io dichiarai altra volta e confermo oggi, non sarebbe stato agevole affrontare l'abolizione del macinato senza compromettere il pareggio.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1881

Questo sollievo del bilancio ammonterà a 19 milioni nel 1884.

Dunque noi non emettiamo rendita che per le costruzioni ferroviarie.

Si parlò altra volta del Gottardo; ma il concorso pel Gottardo vien considerato come spesa per costruzioni ferroviarie: la legge del 1874 lo dice chiaro.

Si è parlato di 15 milioni di profitti dovuti allo Stato dalla Banca Nazionale. È verissimo, questi 15 milioni sono un provento che deriva da un antico debito dello Stato, da un'antica creazione di rendita pubblica data alla Banca per la conversione del prestito nazionale del 1866. Fatta la liquidazione del conto, è risultato un utile di più di 30 milioni di cui la metà spetta al Governo e si ripartisce in due esercizi, 1880 e 1881.

Ma dove figura, o Signori, questa entrata di 15 milioni? Figura forse nell'entrata effettiva del bilancio? Si contrappone forse alle spese effettive? Mai no. Questa entrata figura nel movimento di capitali, e si contrappone alla estinzione di altrettanta somma di debiti. Questi 15 milioni entrano sì nelle casse dello Stato, figurano nel bilancio, ma in contrapposto di un debito che si estingue.

Parlando del bilancio, potrei facilmente anche rispondere al vecchio argomento di que'resti attivi, i quali si consideravano come non valori del bilancio perchè non si riscuotono. Anche in questa parte vi è un grande progresso nella nostra finanza: noi li abbiamo eliminati.

Ma è tempo di chiudere la parentesi, e ritorno alle obiezioni del Senatore Brioschi.

Il debito vitalizio è una spesa effettiva di bilancio?

È una spesa iscritta nel bilancio come è iscritta la rendita consolidata 5 0/10 e 3 0/10, ma è allo stesso modo un onere patrimoniale dello Stato, un debito che, come si dice, ha il suo bilancio tecnico e non si può confondere con qualunque altra spesa di bilancio.

L'onorevole Brioschi, che è così dotto uomo, rammenterà che la storia delle finanze di tutti i paesi ci presenta molti esempi del debito vitalizio come una delle forme dei debiti che gli Stati possono contrarre, sebbene oggi sia poco in uso, creandosi per lo più debiti ammortizzabili o debiti perpetui.

Non v'ha dubbio che il debito vitalizio sia

un onere patrimoniale dello Stato, e tale lo dichiara la legge dell'aprile 1864.

Dunque non si tratta di emettere rendita per coprire spese di bilancio, ma si tratta di convertire un debito vitalizio in perpetuo.

E come bene osservò un onorevole Deputato dell'altro ramo del Parlamento, il quale virilmente si oppose a questa legge, i 61 milioni e mezzo di debito vitalizio nei rapporti con i pensionati, se si considera che in ogni anno tante sono le pensioni che si accendono quante quelle che si estinguono, più che debito vitalizio nei rapporti del bilancio dello Stato, si devono considerare come un debito perpetuo, il quale si riduce nella forma ordinaria a consolidato del 5 per cento.

L'onorevole Brioschi notò che trasformando in debito perpetuo un debito destinato a cessare, noi andiamo contro la tendenza più razionale di convertire i debiti perpetui in ammortizzabili. Mi permetta l'onorevole Brioschi di fargli notare che la tendenza scientifica e pratica delle finanze moderne è appunto quella che seguiamo noi.

Il debito perpetuo pesa meno sullo Stato in ragion del tempo, pel deprezzamento della moneta, e per le eventualità, anzi per la grande probabilità delle conversioni.

Al contrario, i debiti redimibili sono assai più gravosi pel difetto di quei due grandi coefficienti di attenuazione.

Io non voglio da ciò inferire che si possa seguire un sistema assoluto, di convertire tutti i debiti ammortizzabili in debito perpetuo. Credo che vi siano ragioni economiche ed anche d'ordine morale per mantenere accanto ai debiti perpetui debiti ammortizzabili; ma certo non è ammesso da nessuna buona teoria e da nessuna buona pratica che si abbia in massima a preferire nelle condizioni odierne il debito ammortizzabile al debito perpetuo.

Facciamo pagare i nepoti! Ma, onorevole Brioschi, anche noi paghiamo i debiti dei nostri antenati: non c'è soluzione di continuità nelle società umane; non si possono distinguere le attuali dalle future generazioni: il genere umano è come un solo uomo, che si perfeziona e non muore.

Dopo queste osservazioni di ordine generale, l'onorevole Brioschi, qualificando la legge come

un parto prematuro, richiamò la sua attenzione sopra alcuni errori di calcolo.

Simili osservazioni fatte da un eminente uomo quale egli è, non possono non produrre una certa impressione.

Ebbene, l'onorevole Brioschi non ha certamente torto nelle sue osservazioni; ma a queste si contrappongono risposte, per le quali io sono certo che egli pure riconoscerà la nessuna portata pratica delle medesime.

Primo errore.

Nel valore attuale dei 508 milioni, che diedero origine ai 27 milioni di rendita, vi sono compresi circa tre milioni di più a favore della Cassa-pensioni.

Ebbene, questo non è un errore di calcolo; ma deriva da una diversità di apprezzamento.

L'Amministrazione, allorchè fece i suoi calcoli per l'equivalenza della rendita perpetua al debito vitalizio, visto che i pensionati di età superiore ad 80 anni erano pochi, e che le aliquote di eliminazione riescivano assai saltuarie, ne fece un gruppo solo, stabilendo per tutto il gruppo un'aliquota media. Indi egregi revisori, sebbene trovassero matematicamente esatti i calcoli fatti dall'Amministrazione, tuttavia riferirono che quel criterio di fare un gruppo di pensionati di 81 e più anni senza nessuna distinzione pareva loro poco razionale. Essi adunque abbandonarono questo criterio e fecero il calcolo più analitico.

Quindi vi sarebbe stato da diminuire di 3 milioni il valore attuale di 508 milioni, ossia di circa 150,000 lire la rendita assegnata.

Ora, i lavori dei revisori provavano da una parte l'esattezza dei calcoli matematici fatti dall'Amministrazione, e dall'altra indicavano che, mutando anche criterio, il risultato finanziario che si sarebbe ottenuto, sarebbe stato di una piccola somma vantaggioso alla Cassa pensioni.

In queste condizioni di cose, considerando il Ministero che non si trattava di fare un contratto con una Banca privata o con una Società di azionisti, ma si trattava invece di costituire un ente amministrativo autonomo garantito dallo Stato, e considerando che se si era peccato, si era peccato per larghezza di criteri, non credette conveniente di mutare tutte le calcolazioni che erano state fatte.

In questo senso dunque l'errore confermava l'esattezza dei calcoli.

Un errore vi era sopra uno dei dati potenziali; non vi era errore ne' calcoli.

Il Senatore Brioschi osservò ancora che i dati statistici che hanno servito di base ai calcoli non siano atti a determinare una legge sull'età dei pensionati, perchè poco numerosi, limitandosi ad un solo decennio, cioè dal 1869 al 1878. È vero anche questo; e nella Relazione che accompagna un lavoro statistico dei pensionati, che io ebbi l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento, esposi i motivi per i quali le ricerche dell'Amministrazione non si erano potute estendere al di là di un decennio. Ma anche così limitata, questa statistica si fonda sopra un numero considerevole d'osservazioni, perchè si tratta niente di meno che di 600,000 osservazioni e 26,000 pensionati morti.

Questi calcoli, quantunque fondati sulle osservazioni di un solo decennio, diedero luogo ad una tavola di mortalità che fu esaminata da molti scrittori di cose demografiche, e fu anzi lodata da uomini competentissimi. Questa tavola di mortalità inoltre fu comparata colle migliori che esistono, vale a dire colla Deparcieux, colla Duvillard, ecc., e con quella H^m delle Compagnie inglesi, e fu trovata non solo regolare, ma in qualche parte superiore alle tavole statistiche che ho accennate.

Dopo ciò mi pare che per quanto in omaggio alla legge dei grandi numeri si possa desiderare un periodo molto più vasto di osservazioni, pur non di meno quelle di un decennio sono sufficienti per rendere attendibili i nostri calcoli e le nostre deduzioni.

Un altro errore ha notato l'onor. Brioschi, vale a dire che non si può stabilire la decorrenza della rendita dal 1° gennaio del 1882, perchè mancherebbero i fondi alla Cassa pensioni. Ma nè nella Relazione che precede il progetto di legge, nè nel progetto stesso, è detto che la decorrenza della rendita debba cominciare dal 1° gennaio 1882.

È detto anzi che con decreto reale si stabilirà il giorno in cui la legge entrerà in vigore.

Ora, è evidente che la decorrenza della rendita sarà stabilita con perfetta coincidenza del bisogno dei fondi della Cassa pensioni per sopprimere agli oneri suoi.

Due altri errori trovò l'on. Brioschi, ai quali si può dare parimente facile risposta. Si è fatto un gruppo di pensionati di 24 anni e meno, i quali ad un tratto passano ai 25. Ebbene, si è osservato infatti che una parte notevole dei pensionati a 24 anni passano effettivamente dopo un anno ai 25, perchè sono i militari in riforma e le guardie doganali ferite in servizio.

Eppoi io posso facilmente convenire che qui pure vi sia un piccolo errore; ma di nuovo a vantaggio della Cassa. Anche qui si tratta di un 150 mila lire circa.

Finalmente si è osservato che nel calcolare i carichi iniziali delle pensioni, come sono ripartiti nell'allegato C del progetto di legge, non si considera che le pensioni si pagano a mese e non ad anno, onde ne segue una notevole differenza nel valor attuale di 508 milioni. Il calcolo però matematicamente è esatto, come lo dice l'onorev. Brioschi.

Ma bisogna osservare in via puramente amministrativa, che le pensioni si pagano bensì a mese, ma si iscrivono ad anno, e che si tratta di un servizio continuativo. Se in un anno si estingue una pensione per metà, l'altra metà ricade a beneficio dell'anno successivo; ed egualmente avviene per le accensioni. Quindi compensandosi una metà, poichè prendiamo la media di un semestre, delle estinzioni colla metà delle accensioni, abbiamo il risultato che appare dai nostri calcoli.

Del resto, l'onorev. Senatore Brioschi, nella equità ed imparzialità del suo giudizio, riconosce che le sue osservazioni non hanno poi una pratica e reale influenza. Sicchè, sperando che egli possa restar pago delle mie risposte, sulle quali non mi trattengo più a lungo per non tediare il Senato in un momento forse poco opportuno, potrò anche sperare che non mancherà neppure il suo autorevole suffragio al disegno di legge da noi presentato.

Il Senato mi permetterà ora che risponda anche più brevemente alle osservazioni molteplici che furono fatte dagli egregi oratori, che parlarono dopo il Senatore Brioschi sull'abolizione del corso forzoso.

All'onorevole Senatore Sacchi Vittorio io devo sinceri ringraziamenti per la cortesia del suo discorso, e pel suo animo vivamente convinto della utilità dei provvedimenti che noi proponiamo. Egli parlò di molte cose utili ed im-

portanti, e specialmente le osservazioni che fece intorno al carattere speciale di alcuni nostri Istituti bancari, alle funzioni regionali che adempiono, ed alla opportunità di conservarli, sia in questa, sia in altra forma, qualunque sia l'ordinamento che sarà adottato per tutto il Regno, queste osservazioni io credo che dovranno a tempo opportuno meritare il più serio ed attento esame per parte del Governo e per parte del Parlamento.

L'onorevole Alvisi parlò prima di tutto del bilancio finanziario. Lo trovò buono; ma osservò due punti neri. Trovò che la confusione di alcuni cespiti delle finanze governative e comunali sia un errore. Trovò inoltre che non vi sia decentramento sufficiente nell'Intendenze di finanza.

Faccio le più ampie riserve, quanto alla prima opinione dell'onorevole Alvisi circa l'opportunità della completa separazione de' cespiti tra le finanze governative e le locali; e quanto al secondo suo desiderio di un maggiore decentramento, lo prego di notare che le Intendenze di finanza, sono di già investite di molte ed importantissime attribuzioni, le quali prima appartenevano all'Amministrazione centrale.

Se l'onorevole Alvisi ha tenuto dietro agli ultimi provvedimenti emanati su questa materia, si sarà potuto convincere che nel decentramento di servizio nei rapporti colle Intendenze si è arrivati quasi all'estremo limite.

Passò l'onorevole Alvisi al bilancio economico. Lo trovò buono, ma riscontrò anche qui due punti neri, cioè: il proletariato e l'emigrazione.

Mi permetta l'onorevole Alvisi di non seguirlo su questo terreno: devierei oggi dal mio scopo, oggi che sento strettissimo dovere di pronunziare sol poche parole, occupando il più breve tempo.

Ciò che egli accennò del proletariato e della emigrazione aprirebbe l'adito a lunghe e difficili discussioni. E verrà forse il tempo che anche queste questioni dovranno essere ampiamente discusse nel Parlamento.

Io non posso poi che associarmi alle osservazioni che egli fece intorno alla questione monetaria; e quanto alle ricche ed importanti idee che sviluppò circa l'ordinamento bancario, io, non potrei prendere impegno di accettare il suo ordine del giorno per due ragioni:

l'una, perchè mentre questa grossa questione è allo studio, non bisogna pregiudicarla con una deliberazione anticipata in uno dei rami del Parlamento; ed in secondo luogo perchè prima di concepire una opinione concreta di cui io possa avere la responsabilità, secondo le idee esposte dall'onorevole Senatore Alvisi, avrei bisogno di tempo e di meditazione.

D'altronde, la materia non è solamente di competenza del Ministero del Tesoro, ma anche del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Io pregherei l'onorevole Alvisi di prendere atto di queste mie dichiarazioni, e di non insistere per la votazione del suo ordine del giorno. Sia pure certo che le sue idee, le sue opinioni, le sue dottrine saranno tenute nel massimo conto e se ne farà tesoro negli studi che il Governo deve proseguire.

L'onorevole Senatore Rossi si dolse che io non avessi citato il suo discorso sul disegno di legge per il dazio d'importazione sugli oli di seme di cotone.

Mi pareva che io avessi risposto anzi ad alcune sue teorie espresse in quell'occasione. L'onorevole Senatore Rossi ben sa quale sia la stima che io nutro per il suo ingegno e per la sua dottrina, e molto più quanto io apprezzi gli importanti servigi che egli rende al paese come industriale. Quindi la sua parola, almeno per me, riesce sempre gradita.

Però mi permetto di dirgli che noi non siamo qui in una Società di economisti, ma in una Assemblea politica e legislativa per discutere leggi positive. Quindi non possiamo entrare a fondo nel campo delle teorie, le quali hanno diviso non solo gli scienziati, ma anche gli animi, perchè pur troppo hanno diviso anche gli interessi.

L'onorevole Senatore Rossi devrebbe essere convinto più che qualunque altro, che la libertà economica è un grandissimo vantaggio per la produzione nazionale; tutto sta nell'applicazione.

I principî liberali, che governano ormai il mondo, sono destinati anche a sviluppare e fecondare le industrie; ma da ciò non segue che ogni Stato non debba difendere il commercio e il lavoro nazionale; da ciò non segue che l'applicazione de' principî non debba essere regolata da alcune norme di limiti e di modalità,

le quali se non costituiscono un teorema scientifico, formano pur esse un complesso razionale di dottrine.

L'onorevole Senatore Rossi parlò della revisione delle tariffe doganali. Intorno a questo argomento egli conosce i miei intendimenti.

Noi abbiamo il dovere di presentare una legge di revisione delle tariffe doganali. Ma possiamo noi farlo alla vigilia di nuove trattative commerciali con altri Stati?

Parlò de' dazi d'uscita.

Ebbene, nessuno più di me è convinto che alcuni dazi sopra le materie prime o ausiliarie dell'industria debbano essere mitigati e che alcuni dazi di uscita debbano essere abbandonati o diminuiti. Ma l'onorevole Senatore Rossi, consiglierebbe il Governo a spogliarsi di quest'arma nelle prossime negoziazioni?

Sono poi pienamente d'accordo con lui che bisogna accelerare gli studi intorno alle modificazioni delle tariffe dei trasporti sulle strade ferrate.

A questo proposito posso assicurarlo, che gli studi sono già intrapresi, ed io spero che potranno essere sollecitamente recati a compimento.

Non posso poi ammettere, me lo permetta l'onorevole Rossi, la sua opinione, che coll'abolizione del corso forzoso, i dazi doganali siano ribassati del 10 per cento, per la stessa ragione per la quale ho sempre combattuta l'opinione dei proprietari di terre, i quali dicono che l'imposta fondiaria viene ad essere aggravata.

I dazi sono ragguagliati alla moneta effettiva, e non possono costituire un elemento di protezione, e di beneficio permanente pel fatto pur troppo deplorabile del deprezzamento della valuta circolante.

Io, onorevole Senatore Rossi, amo le industrie e il lavoro, e li amo, perchè li credo i veri fattori del benessere economico del paese; quindi troverà in me, finchè avrò l'onore di restare a questo posto, tutte le più benigne, le più larghe disposizioni a secondare ciò che può giovare a renderle più prospere.

Dopo di ciò, io potrei veramente chiudere queste poche e disadorne parole, perchè, confesso, sono molto imbarazzato a dover rispondere ai due lunghi discorsi dell'onorevole Senatore Majorana Calatabiano. Sono imbarazzato, per-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1881

chè l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano mi pareva che non facesse tanto la critica della legge, quanto la critica del Ministro; e quando una questione si presenta in termini così evidentemente personali...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola per un fatto personale.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*... io credo che miglior partito sia il passar oltre.

Le nostre persone, onorevole Majorana, sono troppo poca cosa quando si tratta dei grandi interessi della patria.

L'onorevole Majorana ci ha fatto lungamente la storia ideologica, bibliografica e politica dei molti progetti di legge per l'abolizione del corso forzoso, ed ha detto che il progetto attuale è una copia di uno dei suoi. Io non voglio rispondere, e non mi dolgo di ciò; ma non posso non dolermi però di questo, che egli mi pareva facesse qualche allusione alle difficoltà fraposte a lui per attuare i suoi disegni, le quali furono poi rimosse....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non vennero da lei, onorevole Ministro.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*.... Se non fu questo il suo pensiero, io non insisto; e tanto più io non ho ragione di proseguire in questa polemica, la quale sarebbe più personale che di principi.

L'onorevole Majorana disse che egli sarà ben lieto di stare sulla breccia per vigilare che questa legge abbia il suo fortunato compimento; ed io sarò ben lieto al pari di vederlo sulla breccia a vigilare. Creda pure che il banco dorato al quale egli alluse non fu mai il mio sogno, e che non avrò mai invidia per coloro i quali lo occuperanno dopo di me.

Io non cerco le lodi, come ella disse, on. Majorana; anzi, dico francamente, le temo...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... Le ha avute, non dissi che l'abbia cercate.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*... Le temo. Pur troppo mi sono toccate molte offese, molte accuse ed anche delle ingiurie; ebbene, non me ne sono grandemente addolorato, imperocchè mia difesa contro l'accusa e l'ingiuria era la mia coscienza che mi diceva che ero nel vero e nel retto. Ma chi mi difenderebbe contro le lodi? Dunque ho ragione di temerle.

L'onor. Senatore Majorana ha parlato da valente economista di tutta la materia compresa

in questo disegno di legge. Ha rilevato dei possibili inconvenienti, ha additato al Governo la necessità di provvedere con molta energia; ed io francamente lo ringrazio degli avvertimenti che dà e dei savi suoi consigli. Non potrei però non fare alcune osservazioni intorno ai suoi apprezzamenti.

Allorquando l'onorevole Majorana, per esempio, dice che noi veniamo a confondere la carta a corso legale governativa colla carta a corso legale delle Banche, e che noi introduciamo una confusione nuova, parmi dimentichi che questa confusione esiste anche oggi. E poi il corso legale è temporaneo, e non dura che fino al 1883.

Eguale, quanto al pericolo che egli teme di una soverchia espansione della carta, io mi permetto di fargli osservare che in questa materia difficilissima, specialmente quando si tratta di uscire dal corso forzoso ed entrare nel libero, vi sono due pericoli a temere: vi è a temere il pericolo che egli additava della soverchia espansione di carta protetta dal privilegio del corso legale; ma vi è ancora da temere l'altro inconveniente, forse più grave e funesto, cioè una soverchia restrizione per eccessiva prudenza.

Ora, è necessario che il Governo sia vigile ad impedire e l'uno e l'altro inconveniente. Sarà vigile ad impedire il primo, obbligando le Banche a rimanere nei limiti dei loro statuti a non impiegare la carta circolante che solo a beneficio dell'industria e del commercio; dovrà vigilare ed impedire il secondo inconveniente proteggendo anche le Banche in certi dati momenti, contro timori irragionevoli e contro certi panici di cui sappiamo bene le tristi conseguenze.

Quanto alla circolazione di Stato di 340 milioni furono savie le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Majorana; però io devo fargli notare che questa circolazione sarà anch'essa garantita da una rendita vincolata e depositata alla Cassa dei depositi; e, nel momento in cui occorra il bisogno, non vi sarà nessun Ministro delle Finanze il quale non chiederà immediatamente d'urgenza la facoltà di servirsene. Di più, noi abbiamo sempre il modo di avere più abbondantemente fornito il fondo di cassa, sostituendo una quantità di debito fluente fruttifero alla stessa quantità di debito

fluttuante infruttifero che in certi dati momenti non potesse reggersi nella circolazione.

Oltre a questo vi è da notare che ciò che egli desiderava, cioè che questi biglietti fossero adoperati in pagamento di dazi, è già proposto nel disegno di legge, imperocchè i dazi doganali possono essere pagati con questi biglietti di Stato, non coi fiduciari. Vede dunque che una parte de' suoi desideri è già soddisfatta col disegno di legge; alle altre parti si potrà soddisfare facilmente, quando colui che dovrà avere la responsabilità della esecuzione di questa legge sarà compreso dei gravi doveri che gl'incombono.

L'onorevole Majorana mi ha attribuito una proposizione, in un senso, che non credo punto esatto.

Nell'altro ramo del Parlamento io dissi di voler far guerra all'aggio, non già alla circolazione cartacea, ma non dissi che possa cessare l'aggio rimanendo il corso forzoso. Questa proposizione in termini contraddittori non poteva concepirsi nella mia mente.

Quanto poi alla questione monetaria, della quale ha pur toccato l'onorevole Majorana, io non voglio fare qui una disputa teoretica sulla questione dei tipi.

Noto solamente che il dire, che il bimetallismo in teoria scientifica sia un assurdo, è poco esatto, quando noi sappiamo che insigni economisti pur seguono questa teoria: il Wolowski, il Malou, il Laveleye, il Wagner, l'Arendt.

Ma non è qui che deve farsi questa discussione. Io sono d'accordo coll'onorevole Majorana sulla necessità che vi è adesso di riabilitare l'argento e di dargli ufficio di moneta internazionale; ma ciò non importa che si debba mutare il rapporto di valore dei due metalli, imperocchè per giungere a questa conclusione occorrerebbe una lunga serie di dimostrazioni, di ricerche e d'indagini.

Ad ogni modo, intorno a questa questione, il Senato intenderà come io debba mantenere la più rigorosa riserva, essendo prossima la riunione a Parigi della conferenza internazionale.

Avendo così rapidamente discusso e risposto agli egregi oratori che hanno preso parte a questa discussione, non mi resta che fare due dichiarazioni in rapporto alla dotta Relazione dell'Ufficio Centrale.

La prima dichiarazione si è che il Ministero concorda pienamente con ciò che l'Ufficio Centrale desidera ed esprime nella sua Relazione, che cioè la nuova legge di riordinamento bancario debba coincidere coll'epoca della cessazione del corso legale.

E stimo mio debito di far conoscere come il Ministero resti fermo nelle dichiarazioni che fece nell'Ufficio Centrale in ordine all'art. 7 del progetto, nel senso cioè che quell'articolo il quale stabilisce una prescrizione dei biglietti provvisoriamente consorziali a favore dello Stato, si deve intendere restrittivo ai biglietti effettivamente consorziali, ma non deve menomamente pregiudicare questioni di diritto privato fra la Banca e il Governo sui biglietti di circolazione fiduciaria e libera, anteriore alla abolizione del corso forzoso.

Io sentiva il debito di fare queste dichiarazioni, che mi sembrano i due punti principali della Relazione, intorno ai quali l'Ufficio Centrale pareva che attendesse ancora una volta la parola del Ministro.

Dopo di ciò non aggiungo altro; ho promesso di essere breve e di non fare un discorso: non l'ho fatto.

La materia sarebbe tale da invogliare a lunghe discussioni; ma oramai, al punto in cui siamo, l'importante è di votare; ed è il caso di dire che la parola uccide l'azione. (*Bravo, bene*).

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando al Senato di volermi concedere la sua benevola attenzione per un solo minuto, che troppo è ancora alla urgenza delle nostre deliberazioni attese con impazienza dal Paese.

So di avere messo nello adempimento dell'ufficio che mi venne affidato, scienza no, chè ben poca ne ho, ma coscienza sì; ed ho seguito con attenzione gli onorevoli Senatori, i quali hanno preso in esame il progetto di legge sull'abolizione del corso forzoso, come far si doveva, in relazione a tutta l'economia dello Stato e all'economia della Nazione.

Non avrei oggi mancato di prendere in esame il progetto di legge sotto questi vari e molteplici aspetti, che non sono, per valermi di una comparazione dell'onorevole Senatore Rossi, soltanto le faccie del poliedro più semplice, ma

assai più rappresentano un poligono d'infiniti lati.

Ma sull'altare della patria, o Signori, rinunciò alla soddisfazione di pronunziare un ampio discorso dinnanzi a voi, sempre a me benevoli tanto.

Solamente mi si conceda di esprimere l'unica ragione mia di rammarico.

Perchè non era serbata ad Antonio Scialoja la sorte che ebbe nell'Inghilterra lord Granville, che Ministro quando si decretò la sospensione dei pagamenti in contanti, potè propugnare, quando era divenuto possibile, il ritorno alla circolazione metallica?

Antonio Scialoja sarebbe stato oggi Relatore di questa legge degno al Senato.

Voci. Benissimo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. E se a me toccò questo ufficio, unicamente ciò devo all'aver serbato integro nell'animo mio il retaggio di riconoscente affetto verso venerati maestri della scienza, la quale stà. E di essi gran ventura mi fu l'aver nell'Ufficio Centrale a collega colui ne' cui libri in me si è acceso l'amore alle dottrine economiche, l'illustre Boccardo.

(*Segni di approvazione*).

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende di votare la chiusura della discussione generale è pregato di sorgere.

(È approvata).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Prego l'onorevole Ministro delle Finanze a voler credere che la stima ed il rispetto che io nutro per lui non son minori di quelli ond'egli possa essere animato per me.

Io non ho attaccato la sua persona; ma vedendo attuate o adottate molte mie idee da quelli stessi che prima le avevano acerbamente oppuguate, dovevo mettere in chiaro la verità, ed insieme difendere me stesso. Del resto, se uno dei nostri onorevoli Colleghi non si fosse lasciata sfuggire la parola, che il mio progetto che vedevo riprodotto in quello che votiamo

era andato nel dimenticatoio, forse sulla parte che riguarda la mia persona mi sarei taciuto.

Ma noti l'onorevole Ministro delle Finanze, e prego lo noti anche l'onorevole Finali, a favore del quale rinunziò anche a parlare per un fatto personale, cui mi darebbero diritto molte sue non esatte osservazioni a mio riguardo, notino entrambi che mancherebbero alla loro consueta benevolenza e ai loro sentimenti di gentilezza se non tenessero conto della posizione che a me, nella fatale questione del corso forzoso e dei Banchi, e quale Deputato e quale Ministro, per lunghi anni è stata fatta.

Appunto per proporre o propugnare le idee che in parte trionfarono nel 1874, e in parte trionfano oggi, fui fatto segno visibile, e in modo indegno, a contumelie, calunnie, persecuzioni. Di tutti i miei perseveranti sforzi non mi resta che la soddisfazione piena e completa della mia coscienza; chè del resto rimasi d'ogni cosa più povero che non ero quando intrapresi la dolorosa campagna non peranco ultimata.

Quindi mi pareva che il rilevare alquanto la realtà dei fatti, senza deprimere la parte più fortunata che grande da altri avutavi, fosse mio imprescindibile dovere, anche per corrispondere alla cortesia onde mi avevano onorato e l'Ufficio Centrale e i Senatori che mi avevano preceduto nella parola.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa. Prima che si proceda alla discussione speciale, prego i signori Senatori che hanno ancora da deporre la loro scheda nell'urna di voler accedere al banco della Presidenza.

(Si consegna l'urna ai signori Senatori, che già hanno adempiuto l'Ufficio dello scrutinio nella seduta di ieri).

Si passa ora alla discussione speciale del primo progetto di legge sull'istituzione d'una Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.

Art. 1.

Presso l'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti è istituita la Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.

È aperta la discussione sopra questo articolo. Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi intende d'approvarlo, è pregato di sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere sul Gran Libro del debito pubblico 27,153,240 lire di rendita consolidata 5 per cento a favore della Cassa delle pensioni.

L'ammontare delle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati dello Stato, eccettuate le ritenute per la imposta di ricchezza mobile, sarà versato nella Cassa delle pensioni.

Alla Cassa stessa sarà pagata, al principio di ogni anno, una somma, annualmente assegnata nel bilancio del Ministero del Tesoro, che, unita all'ammontare delle ritenute da percepirsi nell'anno, raggiunga la cifra di 18 milioni.

(Approvato).

Art. 3.

La Cassa delle pensioni fornirà al Tesoro dello Stato i fondi necessari al pagamento delle pensioni che si comprendono sotto la denominazione di *debito vitalizio* e di *pensioni straordinarie*, e che si trovano già iscritte a carico del Tesoro. Fornirà inoltre i fondi per il pagamento delle nuove pensioni, che saranno d'anno in anno regolarmente assegnate ed iscritte.

(Approvato).

Art. 4.

L'ammontare complessivo delle nuove pensioni da assegnarsi in ciascuno anno non dovrà eccedere la somma di lire 3,170,000, che sarà ripartita fra i diversi Ministeri con la legge del bilancio. Nessun Ministero potrà proporre di autorità collocamenti a riposo di funzionari da esso dipendenti, se non nei limiti delle somme disponibili.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa delle pensioni sarà amministrata dal Direttore generale del Debito Pubblico, amministratore della Cassa dei depositi e prestiti,

assistito dal Consiglio permanente di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 1863, n. 1720.

Soprintenderà alla Cassa la Commissione di vigilanza istituita dall'art. 6 della legge precipitata.

(Approvato).

Art. 6.

L'amministratore della Cassa potrà, sentito il Consiglio permanente, alienare in ogni anno, previa autorizzazione del Ministro del Tesoro, quella parte di rendita dei 27,153,240 lire, che occorrerà al pagamento delle pensioni iscritte prima dell'attuazione della presente legge.

Al pagamento delle nuove pensioni la Cassa provvederà:

a) Col fondo risultante dalle assegnazioni annuali sul bilancio e dalle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati dello Stato;

b) Cogli avanzi annuali del fondo stesso, e cogli interessi ricavati dall'impiego che di detti avanzi sarà fatto, nei modi e forme da stabilirsi dal Ministro del Tesoro, sentita la Commissione di vigilanza.

(Approvato).

Art. 7.

Per le operazioni relative alla Cassa delle pensioni, la Cassa dei depositi e prestiti terrà una scrittura distinta.

(Approvato).

Art. 8.

Il Consiglio permanente presenterà in ogni trimestre alla Commissione di vigilanza la situazione contabile della cassa, e dopo chiuso ogni esercizio, le presenterà il conto annuale, accompagnato da apposito rapporto sulle operazioni eseguite.

(Approvato).

Art. 9.

La Commissione di vigilanza si riunirà, di regola, salvo i casi di straordinaria convocazione, in ogni trimestre, per esaminare le si-

tuazioni trimestrali e per deliberare sul conto annuale.

Essa presenterà ogni anno una relazione documentata al Parlamento per mezzo del Ministro del Tesoro.

(Approvato).

Art. 10.

Unitamente alla deliberazione della Commissione di vigilanza sarà presentato alla Corte dei conti, per l'approvazione e per il giudizio definitivo, il conto annuale di amministrazione e di cassa.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Dovrei fare una breve domanda all'onorevole Ministro in nome dell'Ufficio Centrale; cioè se, affinchè la Corte dei Conti possa adempiere l'attribuzione che le è data da questo articolo decimo, egli intenda che l'Ufficio di riscontro, esistente presso il Debito pubblico torni ad esercitare le sue funzioni anche presso la Cassa di depositi e prestiti, per le ragioni dette nella Relazione.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Essendo io pienamente d'accordo col concetto espresso nella Relazione, non ho difficoltà a dichiarare che accetterò volentieri che la Corte dei Conti eserciti le sue funzioni anche presso la Cassa dei depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare sullo stesso articolo 10, lo metto ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 11.

Entro il corrente anno sarà presentato al Parlamento un disegno di legge intorno alla riforma del sistema vigente sulle pensioni, alla misura delle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, e alla quota di concorso a carico del bilancio dello Stato per la dotazione definitiva e permanente della Cassa istituita con la presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, saranno fatte le disposizioni necessarie alla esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore nel giorno che sarà pure stabilito per regio decreto.

(Approvato).

Ora si passerà alla discussione speciale dell'altro progetto di legge sui provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge :

Art. I.

Il Consorzio degli Istituti di emissione istituito dalla legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2^a) sarà sciolto col 30 giugno 1881.

A partire dal 1° luglio 1881 i biglietti consorziali che si troveranno in circolazione costituiranno un debito diretto dello Stato.

Cesserà, dalla stessa data, l'assegnazione annua sul bilancio dello Stato a favore del Consorzio, e sarà ritirata la rendita dello Stato data dal Governo a garanzia dei biglietti consorziali in virtù delle leggi 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2^a) e 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2^a).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Niuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti. Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consorzio consegnerà all'Amministrazione del Tesoro dello Stato, entro il 30 giugno 1881, l'officina in cui si fabbricano i biglietti consorziali con tutte le dotazioni di macchine, utensili, mobili e materie prime o ausiliarie, di cui sarà allora fornita; e le consegnerà inoltre nello stesso termine i biglietti consorziali di nuova fabbricazione, destinati a servire di scorta pel cambio dei biglietti logori.

Il Tesoro dello Stato pagherà al Consorzio l'indennità che gli fosse dovuta pel valore di costo delle dotazioni onde l'anzidetta officina è fornita, dedotta la parte già ammortizzata, e pel prezzo di stima dei biglietti di nuova fab-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1881

bricazione consegnati in virtù del presente articolo, e di quelli in circolazione al 30 giugno 1881.

Tre arbitri, designati uno dal Governo, l'altro dal Consorzio e il terzo dai due primi, stabiliranno in modo inappellabile se ed in quale misura l'indennità anzidetta sarà dovuta.

(Approvato).

Art. 3.

I biglietti già consorziali godranno del corso legale in tutto il territorio dello Stato, in ogni sorta di pagamento, ma saranno convertibili al portatore ed a vista in moneta legale d'oro e di argento, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Cesserà ogni disposizione restrittiva delle contrattazioni in determinate valute metalliche.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a mettere in circolazione la moneta divisionaria di argento e le altre monete decimali d'oro e di argento appartenenti allo Stato.

(Approvato).

Art. 5.

Con reali decreti saranno stabiliti i giorni a partire dai quali i biglietti da centesimi 50 e da lire 1 e 2 entrati nelle casse del Tesoro non potranno più esser messi in circolazione, ed i giorni a partire dai quali i biglietti già consorziali dei vari tagli saranno cambiati per gli effetti dell'art. 3 nella Tesoreria centrale e nelle Tesorerie provinciali di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Con altri decreti potrà essere autorizzato il cambio anche in altre Tesorerie dello Stato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Prego l'onorevole Ministro delle Finanze di voler degnarsi

di rinnovare innanzi al Senato la promessa di autorizzare per decreto reale la Tesoreria di Catania a fare il cambio dei biglietti a debito dello Stato. Mio desiderio e mandato sarebbero stati l'insistere che in via di emendamento fosse aggiunta nell'art. 5 della legge, la Tesoreria di Catania; ma ne abbandono il pensiero, dividendo l'opinione di tutti i miei Colleghi, che cioè si dovesse affrettare la votazione della legge senza apportarle alcuno emendamento.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Posso assicurare l'onorevole Majorana-Calatabiano che è mio intendimento, e spero sarà anche di chi mi succederà, che per decreto reale tra le Tesorerie provinciali sia compresa altresì quella di Catania.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Ministro delle Finanze, e ne lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Art. 6.

Saranno annullati i biglietti da lire 2, 1 e da centesimi 50 ritirati dalla circolazione. Parimenti saranno annullati biglietti da lire 5 sino all'ammontare della somma di 105,400,180, ed inoltre tutti gli altri biglietti consorziali di taglio superiore a lire 10.

(Approvato).

Art. 7.

A partire dal 1° luglio 1881 il cambio dei biglietti dichiarati provvisoriamente consorziali col decreto 14 giugno 1874, n. 1942 (serie 2^a) con biglietti consorziali definitivi, sarà fatto presso la Tesoreria centrale del Regno.

Decorsi 5 anni dal termine suddetto i biglietti non presentati al cambio s'intenderanno prescritti a favore dello Stato.

(Approvato).

Art. 8.

Nel termine di 5 anni a datare dal giorno in cui comincerà il ritiro e l'annullamento dei biglietti già consorziali, tutti i biglietti da lire 5 e 10 portanti l'impronta del Consorzio, che continueranno ad essere in circolazione per conto dello Stato, saranno cambiati in biglietti di nuova forma, secondo le indicazioni e le norme che verranno stabilite col regolamento.

I biglietti da lire 5 e 10 che non si fossero presentati per essere cambiati nei nuovi biglietti, elasso il termine di cui sopra, si intenderanno fuori corso, ma saranno convertibili in moneta metallica.

Tutti gli altri biglietti già consorziali che non fossero stati annullati nel periodo di tempo suddetto, giusta le prescrizioni degli articoli 5 e 6, si intenderanno fuori corso, e dopo altri 5 anni verranno prescritti a favore dello Stato, se nel secondo quinquennio non saranno stati presentati per essere convertiti in moneta metallica.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo rimborserà in oro il mutuo di 44,334,975 22 alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, secondo la convenzione 1° giugno 1875.

Il rimborso sarà fatto tre mesi prima che cominci il cambio dei biglietti già consorziali, di cui all'art. 5, e in ogni caso tre mesi prima che sia stato intieramente eseguito il disposto dell'art. 6.

Nello stesso termine sarà fatto il cambio in oro dei biglietti consorziali rappresentanti il credito di 50 milioni di lire degl'Istituti di emissione, a termini dell'art. 5 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2^a).

(Approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto l'anno 1882 a procurarsi col mezzo di prestiti ed altre operazioni di credito, esclusa l'emissione di titoli speciali, la somma di 644 milioni di lire, di cui almeno 400 milioni in oro,

la quale sarà adoperata solamente per l'esecuzione degli articoli 5, 6 e 9 della presente legge.

La misura dell'interesse annuo non potrà in nessun caso oltrepassare il cinque per cento netto di ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile.

Pel trasporto dei fondi e per qualunque altra spesa non si potrà oltrepassare il limite dell'uno per cento per una sola volta.

Della rendita dello Stato ritirata dal Consorzio degl'Istituti di emissione potrà essere alienata tanta parte quanta sarà necessaria a procurare la somma suddetta.

(Approvato).

Art. 11.

Sarà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, per esservi conservata a garanzia di 340 milioni di biglietti, tanta parte della rendita residuale quanta al suo valore nominale corrisponde al capitale di 340 milioni.

Sarà annullata la parte eccedente il bisogno.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo è pure autorizzato, sentita la Commissione di cui all'art. 24, a procurarsi coll'uso dei mezzi e risorse di tesoreria, e mediante anticipazioni sulla vendita depositata, le somme che eventualmente potranno occorrergli per il cambio al portatore ed a vista dei biglietti già consorziali che rimarranno in circolazione.

(Approvato).

Art. 13.

Gli avanzi dei bilanci annuali, disponibili per la estinzione dei debiti di tesoreria, saranno destinati alla diminuzione del debito dello Stato rappresentato dai biglietti in circolazione, di cui all'art. 8, e di conformità sarà ritirata e annullata altrettanta rendita depositata a garanzia come all'art. 11.

(Approvato).

Art. 14.

Sino a nuova disposizione, dal giorno in cui comincerà il cambio dei biglietti consorziali in moneta metallica, ed in ogni caso da quello in cui sarà interamente eseguito il disposto dell'art. 6, i dazi doganali d'importazione saranno pagati in biglietti consorziali o in valuta metallica, esclusa la moneta divisionaria al di là di lire 100 per ogni pagamento.

(Approvato).

Art. 15.

Il divieto fatto agl'Istituti di emissione di variare senza autorizzazione del Governo il saggio dello sconto cesserà il giorno in cui comincerà il cambio dei biglietti consorziali di che all'articolo 5, o in cui sarà compiutamente eseguito il disposto dell'art. 6.

(Approvato).

Art. 16.

Il corso legale dei biglietti delle Banche di emissione è prorogato a tutto l'anno 1883 con le norme stabilite dall'art. 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2^a).

* Durante il corso legale il Governo avrà facoltà di determinare con decreto reale la riscotrata fra i sei Istituti d'emissione, e fra essi ed il Tesoro dello Stato, con le norme stabilite dall'art. 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2^a).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo 16, sul quale è iscritto per parlare il Senatore Digny, al quale do facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io avevo chiesto la parola sull'articolo 16 e seguenti per trattare la questione delle Banche e fare alcune domande all'onorevole signor Ministro.

Il Senato capisce che non è più il momento di fare un discorso su cotesta importantissima questione. Io dunque mi limito a dichiarare che ad ogni modo io non facevo nessuna opposizione alla legge.

Per me sta bene che la legge sia votata. Mi riservo di fare all'onorevole Ministro un'in-

terpellanza su quest'argomento appena sarà possibile, e se vorrà concedermelo il Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola su quest'articolo 16, lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 17.

Il Governo del Re potrà ricevere nelle sue casse i biglietti dei sei Istituti di emissione anche quando non avranno più corso legale.

(Approvato).

Art. 18.

La riserva delle Banche di emissione sarà esclusivamente composta di valute metalliche aventi corso legale nel Regno.

I biglietti fiduciari delle Banche dovranno essere cambiati in valuta metallica o in biglietti già consorziali.

Il Governo del Re vigilerà affinché non siano alienate o convertite in argento le riserve d'oro delle Banche di emissione.

(Approvato).

Art. 19.

Sono mantenuti in vigore, in quanto non siano modificati dalla presente legge, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 e 31 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2^a), non che l'art. 2 della legge 30 giugno 1878, n. 4430.

È data facoltà al Governo del Re di consentire con decreto reale alle Banche di emissione la circolazione di biglietti da L. 20, ovvero da L. 25.

(Approvato).

Art. 20.

Gli assegni bancari al portatore ed all'ordine, e pagabili a vista o in un termine non maggiore di 10 giorni da quello della presen-

tazione, emessi dagli Istituti legalmente costituiti, o tratti sopra di essi, saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 5 quando siano emessi e pagabili nello Stato.

I buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da Istituti legalmente costituiti saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 30.

I libretti di conto corrente e quelli di risparmio, nominativi od al portatore, saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 15 per ogni foglio, salvo il disposto dell'art. 25, n. 29, della legge 15 settembre 1874, n. 2077, per gli Istituti ivi indicati.

Le tasse suddette di 30 e 15 centesimi saranno aumentate del doppio decimo.

(Approvato).

Art. 21.

Nelle tasse di cui nel precedente articolo sarà compresa anche quella per le relative quietanze.

Per l'applicazione delle tasse e per le cautele e le discipline sull'emissione dei titoli contemplati nel precedente articolo sarà provveduto con decreto reale.

(Approvato).

Art. 22.

Nelle principali città, che saranno indicate per decreto reale, il Governo promuoverà la istituzione di Stanze di compensazione, alle quali saranno annessi un rappresentante del Tesoro dello Stato ed un rappresentante delle sedi e delle succursali delle Banche di emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconto e popolari, e dei principali banchieri per la riscossione dei biglietti pagabili a vista e al portatore e per le compensazioni degli altri titoli di credito.

Le norme di questa istituzione saranno determinate per decreto reale.

(Approvato).

Art. 23.

La facoltà di emettere titoli a vista pagabili

al portatore cesserà il 31 dicembre 1889 per tutti gl'Istituti che ne sono investiti.

Entro il 1882 sarà presentato un disegno di legge inteso a stabilire le norme colle quali potrà essere consentita e regolata l'emissione dei titoli bancari a vista pagabili al portatore.

(Approvato).

Art. 24.

È istituita una Commissione permanente presso il Ministero del Tesoro, presieduta dal Ministro e composta di quattro Senatori e quattro Deputati eletti dalle rispettive Camere, non che di quattro funzionari dello Stato designati dal Consiglio dei Ministri.

I Deputati rimarranno in ufficio anche nel caso di scioglimento della Camera sino a nuove nomine.

La Commissione sarà sentita su tutti i provvedimenti di qualunque natura che potranno occorrere per il ritiro e il cambio dei biglietti, per la sostituzione dei biglietti nuovi ai già consorziali, e per l'esame dei regolamenti da emanarsi nelle forme prescritte dall'art. 26.

Detta Commissione vigilerà l'andamento delle relative operazioni, e per mezzo del Ministro del Tesoro ne presenterà al Parlamento, alla fine di ogni anno, una particolareggiata e documentata relazione.

(Approvato).

Art. 25.

Gli atti e i provvedimenti di cui all'articolo precedente dovranno essere presi dal Ministro del Tesoro, d'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

(Approvato).

Art. 26.

Sentiti il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti ed infine la Commissione permanente di cui all'art. 24, saranno determinati con decreti reali i modi e le garanzie:

a) per le operazioni di cambio, ritiro e annullamento dei biglietti consorziali, non che di sostituzione dei biglietti di nuova forma, le

quali dovranno essere sindacate dalla Corte dei Conti;

b) per la custodia dei biglietti destinati a servire di scorta;

c) pel ricevimento dei biglietti degli Istituti nelle casse dello Stato, quando non avranno più corso legale;

d) per facilitare le operazioni da farsi presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, anche con esenzione di tasse per quelle concernenti le iscrizioni del consolidato.

Parimenti mediante decreti reali, e previo parere dell'anzidetta Commissione permanente, saranno fatte tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dallo spoglio delle schede nella votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione permanente di Finanze si è ottenuto il seguente risultato:

Il Senatore Malusardi ebbe voti	57
Il Senatore Brioschi »	55

Quindi proclamo eletto il Senatore Malusardi.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 2 pomeridiane:

1. Nomina di cinque membri per la Giunta d'inchiesta sulla marina mercantile (legge 24 marzo 1881, n. 113);

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Riordinamento del Corpo delle guardie doganali;

Disposizioni relative ai certificati ipotecari;

Importazioni ed esportazioni temporanee.

Ora si procede all'appello nominale per la votazione dei due progetti di legge stati discussi: Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato, e Provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Risultato della votazione a scrutinio segreto dei detti progetti di legge:

Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato:

Votanti	123
Favorevoli	108
Contrari	15

(Il Senato approva).

Provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso:

Votanti	123
Favorevoli	114
Contrari	9

(Il Senato approva).

L'ordine del giorno per domani l'ho già annunziato.

La seduta è sciolta (ore 6 20).

ALLEGATO Q.

APPENDICE

AL DISCORSO DEL SENATORE MAJORANA-CALATABIANO

pronunciato il 6 e 7 aprile 1881

Dalle Considerazioni e Documenti presentati alla Camera dei Deputati il 2 maggio 1879 dal Ministro Majorana-Calatabiano, n. XXXIII, Sessione 1878-79.

Come si dovrebbe, nelle presenti condizioni, procedere all'abolizione del corso forzoso.

« Le condizioni finanziarie ed economiche mutano incessantemente da per tutto, e molto più notevolmente in Italia.

« Coteste mutazioni non possono non esercitare una grande influenza sull'ordine e sul modo di intraprendere e condurre le riforme, segnatamente rispetto alla materia finanziaria.

« La piaga perciò del corso forzoso non può egualmente bene venire curata con i rimedi che avrebbero avuto la maggior efficacia nel 1867 o 1868, nel 1870 o 1874, anzi nemmeno con quelli dei quali tratta il progetto « per lo ammortamento dei biglietti a corso forzoso » presentato alla Camera il 27 marzo 1877 (ministri Depretis e Majorana-Calatabiano).

« Allora la quistione dell'abolizione del macinato non era ancora entrata nella fase in cui presentemente si trova; allora quindi il bilancio avrebbe potuto offrire un'eccedenza di entrata annuale non minore di 20 milioni, i quali avrebbero potuto fornire il servizio degli interessi per un capitale di 400 milioni destinabile all'ammortamento di altrettanti biglietti consorziali; e, secondo le idee che spiegheremo qui sotto, e che furono quelle stesse le quali presiedettero alla compilazione del progetto

del 1877, non sarebbe stato impossibile di ottenere ancora una decina di milioni annuali; e col relativo capitale, ammortizzando altri 200 milioni di biglietti consorziali, si sarebbe potuto proclamare l'abolizione totale del corso forzoso; chè i biglietti residuali, sciogliendosi il Consorzio, si sarebbero lasciati a solo corso legale, e per l'ammortamento loro si sarebbero impiegate le economie che sarebbero venute al bilancio, dal fatto stesso della cessazione del corso forzoso.

« A cotesto progetto teneva dietro la legge per la conversione dei beni parrocchiali; e per essa si sarebbe avuto modo di ottenere gran parte del capitale occorrente per l'abolizione del corso forzoso, e però il relativo prestito sarebbe seguito senza scosse ed alle migliori condizioni possibili, avvegnachè lo Stato avrebbe bensì dovuto pagare gli interessi agli enti i cui beni sarebbero stati convertiti, ma la rendita non sarebbe affluita nel mercato.

« Insomma, l'accennato progetto era opportuno al momento della sua presentazione; e, nei fini del ritorno alla circolazione metallica, se nulla avesse interrotto il suo corso, era più concludente che dal suo modesto titolo non apparisse. Ma questo progetto nei termini in cui era concepito, non è più possibile. Onde la necessità di avvisare alle modificazioni consigliate dalle nuove contingenze.

« Ora nel 1877 intendevasi ad ottenere dentro lo stesso anno, e la legge sull'ammortamento dei biglietti a corso forzoso, e quella sul riordinamento degli istituti di emissione, chè, come è noto, il termine per la proroga del corso legale,

secondo la legge del maggio 1876, spirava col dicembre 1877.

« Però, essendo ancora scorsi due anni, non soltanto inutilmente, ma perfino con peggioramento delle condizioni assolute e relative degli istituti di emissione, e l'indugio avendo creato speranze che nulla si sarebbe innovato, non si poteva più presentare un disegno di legge sull'abolizione del corso forzoso, senza provare nel modo più solenne ed irrefragabile, che essa sarebbe stata seria; ma tale non sarebbe mai stata, se, innanzi alla sua esecuzione, non fosse cessato di fatto il corso legale, e se i Banchi di emissione non si fossero messi in misura di affrontare la ripresa del cambio e dei pagamenti in moneta effettiva.

« Per tanto a noi è parso necessario far precedere il progetto di legge sul riordinamento degli istituti di emissione a quello sull'abolizione del corso forzoso, e ove ci fossimo indotti a presentare pur questo progetto di legge, ciò sarebbe seguito principalmente per mostrarne l'intimo legame con l'altro; ma, cronologicamente, la seconda legge non avrebbe potuto ricevere esecuzione che qualche anno dopo la cominciata esecuzione della prima.

« E in quest'ordine di concetti siamo entrati, perchè non avremmo più giudicato opportuna una legge di abolizione del corso forzoso, senza tale determinazione di modi e di tempi, da rendere sicura e durevole la ripresa dei pagamenti in moneta metallica.

« A tal uopo i concetti fondamentali del nuovo progetto, il quale dovrebbe, a nostro giudizio, seguire immediatamente quello pendente nella Camera sul riordinamento degli istituti di emissione, sarebbero questi:

1° Precedendo l'assoluta cessazione del corso legale pei biglietti propri degli attuali Banchi di emissione, riservarlo e destinarlo ad esclusivo utile del Tesoro, finchè le condizioni delle finanze e del credito pubblico lo esigano;

2° Eliminato ogni pensiero di graduale abolizione del corso forzoso, la quale lascerebbe sussistere tutti gli oneri, e renderebbe incerta la sua totale definitiva abolizione, e perfino una notevole riduzione dell'aggio sull'oro, provvedere a distanza di non meno di un anno dall'esecuzione della legge sul riordinamento degli istituti di emissione, all'accennata intera abolizione;

3° A tal uopo, salvo a vedere se convenga ritornare al disegno del 1877, di ottenere cioè una parte del capitale occorrente per l'ammortamento dei biglietti consorziali, da operazioni di conversione di beni di corpi morali, procurare, mediante emissione di rendita, la parte del capitale indispensabile al ritiro dei biglietti a corso forzoso, e ritirarli in una sola volta;

4° Però limitare il ritiro a soli 640 milioni, dovendo i rimanenti 300 milioni restare in circolazione a semplice corso legale;

5° Quanto al fondo pel servizio degli interessi dei 640 milioni da ottenere con emissione di rendita, è evidente che sarà in massima parte fornito dall'economia derivante dalle cessate maggiori spese che provengono dal fatto istesso del corso forzoso. Ora, poichè l'ammontare dell'onere di quegli interessi non andrebbe oltre 32 milioni di lire all'anno, e poichè quelle economie non sarebbero annualmente minori di 12 milioni di lire, non occorreranno che 12 milioni all'anno;

6° Però, siccome il bilancio, se non in larga misura e immediatamente, certo a piccola distanza di tempo, non può non trarre dalla cessazione del corso forzoso un miglioramento molto maggiore degli indicati 12 milioni, così anche provvedendo straordinariamente per qualche anno a questo *deficit*, non si farebbe che un'anticipazione largamente produttiva, la quale non aggraverebbe che in piccola parte la posizione finanziaria.

« L'accenno dei concetti fondamentali del progetto d'abolizione del corso forzoso, possibile e concludente nelle presenti condizioni finanziarie ed economiche, non esige larghe spiegazioni; le quali del resto sarebbero qui fuori di luogo.

« Ne faremo qualcuna, nondimeno, nel fine di provare l'intima connessione col progetto di riordinamento degli istituti di emissione, e i danni ingentissimi derivanti dal prolungamento dello *statu quo*.

« Se il corso legale rimane ai biglietti delle Banche, non potrebbero rimanere in circolazione senza inconvenienti i 300 milioni dei biglietti consorziali a corso legale, che le condizioni del bilancio e del credito pubblico, e la ragione dell'economia nazionale impediscono di ammortizzare immediatamente insieme cogli altri 640 milioni. Il mantenimento del corso

legale si risolverebbe quindi in un prestito gratuito, fatto agli istituti di credito e per lunghi anni, di almeno 300 milioni; e mentre rechebbe grave ostacolo, sarebbe frattanto cagione di indefinito ritardo per l'abolizione del corso forzato, anche nella ipotesi che future prosperità finanziarie permettessero l'ammortamento di tutte le lire 940 milioni di biglietti consorziali.

« Non preparati i Banchi alla circolazione fiduciaria, non si potrà parlare di abolizione di corso forzoso; poichè questa esigerebbe il cambio e i pagamenti in moneta effettiva, e quegli Istituti si troverebbero indubbiamente impotenti a farvi fronte. Quindi bisognerebbe abbandonare per lunghi anni ogni idea di abolizione di corso forzoso.

« D'altra parte, rimossi gli ostacoli che la condizione dei Banchi di emissione presentemente oppone al ritorno della circolazione metallica, ridotta la somma dei biglietti da estinguere a 640 milioni, non si darebbe alcuna scossa al credito pubblico, nè all'economia del paese. Si rilevarebbe anzi l'una colla cessazione degli oneri gravissimi e sempre più minacciosi del corso forzoso, e l'altra con l'unificazione della valuta all'interno e all'estero pel pagamento degli interessi del debito pubblico, il che non può non portare una elevazione assoluta nel valore del titolo.

« I 300 milioni di biglietti consorziali da rimanere in circolazione a corso legale, potrebbero poi essere oggetto di quel graduale ammortamento che fosse consentito dalle future condizioni finanziarie.

« In ogni caso, siccome sarebbero moneta legale per tutto lo Stato, non potrebbero mai in sì piccola somma, fare ingombro nelle casse pubbliche, o ricorrevi in misura soverchia pel cambio in moneta metallica. Quei biglietti sarebbero assorbiti, ancorchè vi entrassero per piccola parte, dal bisogno dei fondi di cassa del Tesoro, degli Istituti di credito in generale, degli enti e individui, molto più che i loro tagli dovrebbero essere quelli che riesce più agevole tenere in circolazione. I luoghi, gli uffici e le modalità del cambio sarebbero determinati in guisa da eliminare ogni inconveniente. Soggiungeremo che, se si disponesse che una frazione di quei biglietti dovesse entrare in ogni pagamento nelle casse pubbliche, da una data

somma in su, quei biglietti non solo non correbbero mai al cambio, ma sarebbero avidamente ricercati. In ogni caso, siccome dovrebbe conservarsi presso la Cassa di depositi e prestiti la rendita pubblica occorrente a garanzia dell'estinzione di cotesti 300 milioni di biglietti a corso legale, non sarà mai da impensierirsi sui possibili inconvenienti di siffatto avanzo di circolazione cartacea, che in tutto o in parte, si potrebbe anche straordinariamente ammortizzare.

« Il solo fatto della cessazione del corso forzoso porterà al Tesoro l'economia di lire 4,055,000 annuali, dovuta ai Banchi consorziali per la somministrazione dei 940 milioni in biglietti. Lo Stato riscatterebbe mediante equo indennizzo la carta consorziale; e valendosi per espressa disposizione di legge, come a suo esclusivo debito, di soli 300 milioni non ammortizzati, si gioverebbe degli spezzati più opportuni per la circolazione, e rimpiazzerebbe i logori con gli altri che sarebbero, a tale esclusivo obbietto, conservati; nè occorrerebbe se ne stampassero di nuovi, essendo i medesimi biglietti a corso legale destinati a dovere gradualmente essere ritirati del tutto dalla circolazione.

« A quelle lire 4,055,000 di economia debbono aggiungersi altre sedici milioni o poco meno per cessazione di aggravio devoluto al bilancio dal corso forzoso (invio di fondi all'estero, acquisti d'ogni specie aggravati dell'aggio, ecc., ecc.); s'avrebbero quindi in tutto i 20 milioni di economia annuali da noi poc'anzi accennati, che, posti di fronte all'onere dei 32 milioni pel prestito dei 640 milioni, ridurrebbero effettivamente quest'onere a 12 milioni, che i miglioramenti gradualmente del bilancio dovuti esclusivamente alla cessazione del corso forzoso farebbero, come già accennammo, in brevi anni scomparire.

« L'obbiezione, che l'aggio della carta debba cessare prima che s'abbia ad abolire il corso forzoso, non deve impensierire. Se divenisse anche soltanto probabile la cessazione del corso forzoso, l'aggio scemerebbe notabilmente; se divenisse certa, esso, anche prima dell'esecuzione, scomparirebbe. Accordandosi un discreto spazio di tempo per l'esecuzione dell'abolizione, e ingenerandosi la fiducia che essa avrebbe effettivamente luogo, si vedrebbe man mano

sparire l'aggio per guisa che non esisterebbe più aggio alcuno poco innanzi la ripresa dei pagamenti in moneta metallica.

« L'obbiezione che s'abbia a evitare ogni disturbo del bilancio e del pareggio, è rimossa perchè con gli utili dell'abolizione si provvede agli oneri. Del resto il pareggio l'abbiamo.

« L'obbiezione della necessità che le importazioni siano pareggiate dalle esportazioni, affinché l'oro resti nel paese dopo abolito il corso forzoso, poco attendibile in teoria, è anch'essa sprovveduta d'ogni fondamento nel caso nostro. L'oro può uscire quando esiste ancora nel paese la carta a corso forzoso; e però l'accennato inconveniente sarebbe temibilissimo nell'ipotesi che si procedesse gradualmente all'abolizione del corso forzoso; ma, quando la si compie in una sola volta, siccome non ci sarebbe altro legale strumento di cambio che la moneta effettiva, questa sarà naturalmente tratta e ritenuta in paese dal bisogno.

« Nè i 300 milioni di biglietti di Stato a corso legale potrebbero far emigrare l'oro; poichè sono indiscutibilmente insufficienti a soddisfare nemmeno il sesto del bisogno degli strumenti di cambio.

« Potrebbero, lo riconosciamo, i portatori dei biglietti propri dei Banchi di emissione richiederne il cambio; ma ciò non riguarda l'interesse dello Stato, ma quello dei Banchi, i quali se lo devono salvaguardare, e lo possono, prima con l'opportuna preparazione, e poi con la prudenza.

« Ed è appunto per ciò che ci affatichiamo ad eliminare quello che è unico e solo ostacolo di liberare il paese del corso forzoso, e insistiamo pel nostro disegno di legge sul riordinamento degli istituti di emissione.

« Noi non crediamo che vi sia o possa essere una quistione più grave e urgente di quella del corso forzoso; e non avrebbe titolo a durare un giorno non che un Ministro, ma un Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale non se ne preoccupasse, e non la tenesse in cima dei suoi pensieri. Onde non abbiamo difficoltà d'inserire qui un abbozzo di progetto di legge che noi crediamo opportuno e concludente per conseguire, quando sia precorso dalla legge sul riordinamento degli Istituti di emissione, il grande risultamento della cessazione del corso forzoso.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

« A partire dal 1° gennaio 1882 il corso forzoso è abolito.

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato ad emettere tanta rendita consolidata 5 per cento quanta occorra per procacciarsi la somma di 640 milioni di lire, dei quali 50 in oro.

« Col ricavo di questa emissione saranno ritirati, entro il 31 dicembre 1881, biglietti consorziali pel complessivo valore di 590 milioni di lire, e ne saranno cambiati in oro per 50 milioni di lire, conformemente al disposto dell'articolo 5°, capoverso ultimo, della legge 30 aprile 1874, n. 1920 serie 2°.

« Il Ministro delle finanze e quello di agricoltura, industria e commercio stabiliranno i modi del ritiro e cambio dei biglietti consorziali anzidetti.

« Ove, per effetto d'altre leggi o per altra cagione, vengano rivolte al ritiro di biglietti consorziali somme provenienti da altre sorgenti, sarà d'altrettanto scemata la rendita consolidata 5 per cento da emettersi in virtù del presente articolo.

« Sarà provveduto con le leggi annuali del bilancio allo stanziamento dei fondi occorrenti pel servizio della rendita medesima.

Art. 3.

« Il Consorzio degl'Istituti di emissione sarà sciolto col 31 dicembre 1881; e, a partire dal 31 gennaio 1882, i biglietti consorziali per 300 milioni di lire che rimarranno allora in circolazione, costituiranno un debito diretto dello Stato, avranno corso legale, in ogni sorta di pagamenti, e saranno cambiati in moneta metallica al portatore ed a vista, presso tutte le tesorerie.

Art. 4.

« La rendita pubblica nominativa data dal Governo e custodita dalla Cassa dei depositi e

prestati in forza della legge 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2^a), e della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2^a), a guarentigia dei biglietti consorziali, sarà, per la parte corrispondente ai 640 milioni di biglietti consorziali indicati nell'art. 1, svincolata man mano che sarà effettuato il loro ritiro, e, pel rimanente, rimarrà a guarentigia dei 300 milioni di biglietti passati a debito dello Stato in virtù dell'articolo 2, e continuerà ad essere custodita senza pagamento di tassa dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 5.

« Il Consorzio consegnerà al Tesoro dello Stato, entro il 31 dicembre 1881, i biglietti consorziali destinati a servire di scorta pel cambio dei biglietti logori. Il Tesoro gli pagherà, entro il medesimo termine, un'indennità corrispondente al prezzo dei biglietti consorziali in circolazione e di quelli consegnati in virtù del presente articolo.

« L'ammontare della detta indennità sarà

stabilita inappellabilmente da tre arbitri, uno dei quali designato dal Consorzio, il secondo dal Governo, e il terzo dai due primi.

« Il Governo è autorizzato ad acquistare, con effetto a partire dal 1° gennaio 1882, l'officina del Consorzio, con tutte le macchine, gli attrezzi ed altri effetti mobili che in essa si trovano, pel prezzo che sarà fissato dagli arbitri anzidetti.

Art. 6.

« Un regolamento da approvarsi per decreto reale, sopra proposta dei Ministri delle finanze e del commercio, udito il Consiglio di Stato, stabilirà i tagli dei biglietti consorziali da ritirarsi e le norme e cautele pel loro annullamento, fisserà le norme per la conversione a richiesta in moneta metallica dei biglietti consorziali che rimarranno in circolazione dopo il 31 dicembre 1881, e sanzionerà ogni altro provvedimento necessario per l'esecuzione della presente legge ».